

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

25 luglio 2018 verbale n. 9 Sa/2018	pagina 1/6
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10.00 è stato convocato il senato accademico in seduta straordinaria con nota del 19 luglio 2018, prot. n. 46615, tit. II/cl. 6/fasc. 8 anno 2018, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell'Università luav:
 prof. **Alberto Ferlenga**, rettore
 prof.ssa **Antonella Cecchi**, direttore del dipartimento di architettura, costruzione e conservazione
 prof. **Piercarlo Romagnoni** direttore del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi
 prof. **Aldo Aymonino** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo
 prof.ssa **Laura Fregolent** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo / *esce alle ore 10.45 ed entra alle ore 11.25*
 prof. **Ezio Micelli** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo / *esce alle ore 10.45 ed entra alle ore 11.25*
 dott. **Simone Zantedeschi** rappresentante del personale tecnico e amministrativo

Hanno giustificato la loro assenza:
 sig. **Alberto Petracchin** rappresentante degli studenti

Presiede il rettore, prof. Alberto Ferlenga, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore **10.15**.
 Partecipa alla seduta il prorettore vicario prof. Renzo Dubbini.
 Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale, dott. Alberto Domenicali.

Partecipa inoltre alla seduta la dott.ssa **Lucia Basile**, dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti, per relazionare in merito al punto 2 a) dell'ordine del giorno.

CLICCARE SUGLI ARGOMENTI
DELL'ORDINE DEL GIORNO
PER VISUALIZZARE LA
DELIBERA CORRISPONDENTE

Il senato accademico è stato convocato con il seguente ordine del giorno:

1. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:

- a) nuovo statuto di ateneo: osservazioni e richieste di modifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 6 della legge 168/1989
- b) nuovo statuto di ateneo: definizione delle norme elettorali per la costituzione degli organi di ateneo
- c) collegio di disciplina luav: sostituzione membro e ricomposizione del collegio
- d) Fondazione luav: designazione di un componente del consiglio di amministrazione

2. Didattica e formazione:

- a) stato dell'arte dell'offerta formativa luav e possibili scenari futuri

3. Personale:

- a) piano programmazione del personale docente: reclutamento professori di I fascia ex articolo 18, comma 1 della legge 240/2010: individuazione settori concorsuali
- b) contratto di ricerca con il prof. Marcello Balbo per la nomina a responsabile scientifico della Cattedra Unesco: proroga incarico

4 Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa:

- a) protocollo d'intesa con Aerodron srl

In apertura di seduta il presidente propone al senato accademico di discutere gli argomenti previsti all'ordine del giorno come segue:

1. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:

- a) nuovo statuto di ateneo: osservazioni e richieste di modifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 6 della legge 168/1989

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

25 luglio 2018 verbale n. 9 Sa/2018	pagina 2/6
--	------------

b) nuovo statuto di ateneo: definizione delle norme elettorali per la costituzione degli organi di ateneo

c) collegio di disciplina luav: sostituzione membro e ricomposizione del collegio

d) Fondazione luav: designazione di un componente del consiglio di amministrazione

4 Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa:

a) protocollo d'intesa con Aerodron srl

3. Personale:

b) contratto di ricerca con il prof. Marcello Balbo per la nomina a responsabile scientifico della Cattedra Unesco: proroga incarico

a) piano programmazione del personale docente: reclutamento professori di I fascia ex articolo 18, comma 1 della legge 240/2010: individuazione settori concorsuali

2. Didattica e formazione:

a) stato dell'arte dell'offerta formativa luav e possibili scenari futuri.

Il senato accademico approva all'unanimità.

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:

a) nuovo statuto di ateneo: osservazioni e richieste di modifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 6 della legge 168/1989 (rif. delibera n. 118 Sa/2018/Dg/affari istituzionali – allegati: 1)

delibera all'unanimità di:

1) recepire le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal ministero;

2) integrare l'articolo 29 "Scuola di dottorato" con un comma dedicato alle incompatibilità del direttore della scuola stessa;

3) adottare il testo del nuovo statuto allegato alla delibera di riferimento di cui costituisce parte integrante

b) nuovo statuto di ateneo: definizione delle norme elettorali per la costituzione degli organi di ateneo (rif. delibera n. 119 Sa/2018/Dg/affari istituzionali – allegati: 1)

delibera all'unanimità di:

1) approvare le norme elettorali per la costituzione degli organi di ateneo e il relativo cronoprogramma secondo quanto riportato nel documento allegato alla delibera di riferimento;

2) procedere con la costituzione del senato degli studenti secondo le nuove modalità alla naturale scadenza dell'attuale mandato (dicembre 2018) in modo tale che, alla chiusura delle iscrizioni ai corsi di studio dell'ateneo, sia possibile avere un effettivo elettorato attivo e passivo e sia più efficace la promozione delle candidature e la conseguente campagna elettorale

c) collegio di disciplina luav: sostituzione membro e ricomposizione del collegio (rif. delibera n. 120 Sa/2018/Dg/affari legali)

delibera all'unanimità di designare la dott.ssa Ludovica Scarpa, ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno presso l'ateneo, quale membro effettivo del collegio di disciplina luav per la parte residua del triennio 2018-2020, in sostituzione del prof. Dario Trabucco

d) Fondazione luav: designazione di un componente del consiglio di amministrazione (rif. delibera n. 121 Sa/2018/Dg/affari istituzionali)

delibera all'unanimità di designare il prof. Giuseppe Piperata quale componente del consiglio di amministrazione della Fondazione luav per la parte residua del triennio 2017/2020 in sostituzione del prof. Marco Dugato

4 Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa:

a) protocollo d'intesa con Aerodron srl (rif. delibera n. 122 Sa/2018/rettorato)

delibera all'unanimità di approvare il protocollo di intesa con Aerodron s.r.l. secondo lo schema riportato nella delibera di riferimento dando mandato al rettore di apportare le

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

25 luglio 2018 verbale n. 9 Sa/2018	pagina 3/6
--	------------

eventuali modifiche che si rendessero necessarie

3. Personale:

b) contratto di ricerca con il prof. Marcello Balbo per la nomina a responsabile scientifico della Cattedra Unesco: proroga incarico (rif. delibera n. 123 Sa/2018/Afru) delibera all'unanimità di prorogare l'incarico di responsabile scientifico della Cattedra Unesco al prof. Marcello Balbo fino a scadenza dell'accordo previsto per il 31 agosto 2019, autorizzando la stipula di un contratto a titolo gratuito.

Nel caso il progetto fosse già concluso i fondi rientreranno nella disponibilità dell'ateneo

a) piano programmazione del personale docente: reclutamento professori di I fascia ex articolo 18, comma 1 della legge 240/2010: individuazione settori concorsuali (rif. delibera n. 124 Sa/2018/Afru)

alle ore 10.45 escono i professori Laura Fregolent e Ezio Micelli

delibera all'unanimità di dare avvio alla procedura selettiva per sei posti di professore di I fascia ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 240/2010 sui settori concorsuali riportati nella delibera di riferimento.

Il senato accademico dichiara inoltre il proprio impegno a dare seguito ad un'ulteriore tornata che completi il quadro delle necessità dell'ateneo per la fase attuale, a seguito degli esiti della prima tranche concorsuale e tenuto conto delle necessità rilevate dai dipartimenti dell'ateneo nell'ambito delle singole programmazioni della didattica già deliberate.

Nel corso della discussione intervengono i professori:

Piercarlo Romagnoni, il quale rileva che nell'ambito della programmazione didattica il consiglio del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi ha indicato Icar 09 – tecnica delle costruzioni quale settore scientifico disciplinare prioritario e chiede che si tenga conto di questa indicazione perlomeno nella seconda tranche di reclutamento;

Antonella Cecchi, la quale ritiene che per la prima tranche il rettore abbia seguito una programmazione coerente sulla base dei settori scientifico disciplinari in sofferenza. Il consiglio del dipartimento di architettura costruzione conservazione ha evidenziato come prioritario il settore Icar 19 - restauro e propone di dare mandato al rettore di tenere conto delle esigenze espresse dai dipartimenti per la programmazione della seconda tranche. Al termine della discussione riprende la parola **il presidente**, il quale rileva che ad ottobre sarà possibile valutare l'esito della prima tranche di reclutamenti e dare avvio alla seconda parte, per la quale si potranno riconsiderare le esigenze di settori diversi emerse nell'ambito delle programmazioni dipartimentali

2. Didattica e formazione:

a) stato dell'arte dell'offerta formativa luav e possibili scenari futuri (rif. delibera n. 125 Sa/2018/Adss)

alle ore 11.25 entrano i professori Laura Fregolent e Ezio Micelli

prende atto della relazione presentata in merito allo stato dell'arte dei corsi di studio dell'ateneo e delibera all'unanimità di adottare le seguenti linee di azione per la definizione della nuova offerta formativa luav per l'anno accademico 2019/2020:

- 1) avviare la progettazione di un corso di laurea magistrale in architettura interamente in inglese;
- 2) per la filiera di architettura prevedere solamente un corso di laurea triennale e uno magistrale (a cui si aggiunge la magistrale in inglese), con eventualmente un certo numero di indirizzi da valutare nella seduta di settembre;
- 3) rinviare alla prossima seduta, una volta acquisiti i dati sulle iscrizioni attualmente in corso, la discussione sulla filiera di pianificazione e su un'eventuale riagggregazione dei settori di arti, moda e teatro;
- 4) dare mandato agli uffici competenti di dare avvio a una prima verifica sui regolamenti dell'ateneo da modificare e semplificare.

In apertura di discussione **il presidente**, considerato il timing presentato, rileva la

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

25 luglio 2018 verbale n. 9 Sa/2018	pagina 4/6
--	------------

necessità che l'attuale senato accademico inizi a prendere delle decisioni per poter concludere il processo di revisione dell'offerta formativa dell'ateneo entro dicembre al fine dell'inserimento dei nuovi corsi nella banca dati ministeriale.
Nelle sedute straordinarie del senato accademico si dovrà arrivare alla definizione di alcune linee guida.

Dai dati presentati emerge un quadro noto da diverso tempo.

L'8 agosto si avranno i dati relativi alle iscrizioni alla maggior parte dei corsi dell'ateneo. Le iscrizioni al corso di laurea triennale in architettura invece si sono già chiuse con 466 domande rispetto alle 506 dell'anno scorso.

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale può essere che le iscrizioni ai corsi Iuav siano in calo minore rispetto alla media nazionale, ma in ogni caso l'ateneo non è stato in grado di esplicitare la differenza rispetto ai corsi triennali. I contenuti del biennio non sono molto diversi da quelli del triennio e questo non permette di essere attrattivi verso l'esterno. Il settore di design conferma lo stato di benessere dal punto di vista dell'attrattività, mentre per pianificazione si è molto vicini a una situazione di criticità irreversibile con alti gradi di insoddisfazione e abbandono che penalizzano l'ateneo e su cui si dovrà prendere delle decisioni sulla base di un rilancio che focalizzi l'attenzione su alcuni ambiti.

Anche la presenza dei visiting professor dovrebbe essere programmata in modo più efficace per l'ateneo con la presenza di meno docenti, ma per periodi più lunghi e comunque strutturati nei corsi di studio.

Rileva infine la necessità di uniformare tutta una serie di regolamenti interni che prevedono una disomogeneità di trattamento anche in ambiti tra loro simili.

Nel corso della discussione intervengono i professori:

Aldo Aymonino, il quale ritiene che il senato accademico attuale debba assumersi la responsabilità di consegnare un indirizzo alla nuova governance in un tempo delicatissimo di passaggio a una nuova struttura.

Concorda con il rettore in merito alla necessità di un corso di laurea magistrale in inglese che agevolerebbe l'affluenza di studenti stranieri.

Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale in architettura sottolinea che è sempre stato un sostenitore di un unico corso che porterebbe dei benefici anche in termini di risparmio di docenza.

Altro aspetto non menzionato è la carenza assoluta all'interno dell'ateneo di alcune strutture quali la mensa, cosa che contribuisce al fatto che Iuav abbia un ranking bassissimo in alcune classifiche internazionali.

In questi punti individua la possibilità di reazione a breve/medio termine;

Antonella Cecchi, la quale rileva che la situazione dell'ateneo sia in tendenza con quanto avviene a livello nazionale.

La cultura storica dell'Università Iuav si identificava con architettura e pianificazione e in seguito sono stati attivati corsi diversi. A tale riguardo ritiene si debba prima di tutto individuare l'anima dell'ateneo per poi valutare la possibilità di sostenere i nuovi percorsi.

Per quanto riguarda la filiera di architettura ritiene che ci si possa adeguare a quanto fatto da altri atenei prevedendo un corso di laurea in inglese, ma che questo non possa essere il principale elemento di rilancio.

Il problema che è stato evidenziato, e al quale va data la priorità di risoluzione, riguarda i corsi di laurea magistrale che non riescono a mantenere gli studenti che escono dalle triennali dell'ateneo, né ad attrarne di nuovi dall'esterno. Al riguardo ritiene si debba prevedere una maggiore specializzazione del percorso di laurea magistrale per dare agli studenti un valore aggiunto e renderlo più attrattivo.

Sul corso di laurea triennale ritiene si debba tenere conto delle due anime presenti all'interno dell'ateneo: una più legata al tema del costruito e una a quello dell'urbanistica. Considerata la necessità di economicizzare le risorse e garantire la copertura dell'offerta formativa, si potrebbe pensare a un corso di laurea triennale con due indirizzi;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

25 luglio 2018 verbale n. 9 Sa/2018	pagina 5/6
--	------------

Piercarlo Romagnoni, il quale sottolinea la necessità di porsi degli obiettivi, anche in considerazione del timing preoccupante che è stato presentato.

È stata più volte evidenziata la criticità dei corsi di laurea magistrale, ma in questi anni si è tergiversato e non si è mai trovata veramente una soluzione.

I punti fondamentali su cui ci si dovrebbe concentrare per la progettazione dei corsi riguardano le seguenti tematiche evidenziate dal rapporto Cresme come tendenze future: rischio sismico, mercati internazionali, digitalizzazione, connessioni e sensori, Building Information Modeling, nuovi materiali, nuovi strumenti di misurazione, nuove tecnologie costruttive, rivoluzionarie tecnologie additive, nuove batterie e energie rinnovabili.

Si deve partire da questi elementi per un'analisi più approfondita.

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale in architettura ritiene che i tre filoni esistenti continuino ad avere una loro ragione d'essere, anche se andranno rivisti in modo più coerente in considerazione della carenza di docenza che ci sarà nel 2020. Probabilmente bisognerà considerarli come indirizzi di un unico corso di studi.

Concorda inoltre sulla proposta di valutare l'avvio di un corso di laurea magistrale completamente in inglese.

Per quanto riguarda la filiera di pianificazione propone di fare un ragionamento di sostegno e integrazione con architettura a partire dai settori ICAR/14, ICAR/20 e ICAR/21.

La parte di design ha trovato una sua strada, mentre il corso di teatro dovrebbe essere monitorato e maggiormente sostenuto anche in considerazione del contributo del Mibact;

Laura Fregolent, la quale ringrazia la dott.ssa Lucia Basile per lo scrupoloso lavoro.

Concorda sulla necessità di valutare i trend sia a livello nazionale che a livello di ateneo perché il problema è più ampio rispetto al valore assoluto di chi perde numeri.

Un dato significativo è ciò che deriva dalla rilevazione di Almalaurea, dalla quale emerge che tutti i corsi di studio tranne moda hanno un trend negativo e questo deve dare all'ateneo alcuni suggerimenti.

Pianificazione è un corso che ha bisogno di essere rinnovato. Bisogna innovarsi valorizzando i contenuti e la produzione complessiva dell'ateneo, senza perdere quella ricchezza che viene riconosciuta anche dall'esterno. I corsi di laurea magistrale devono essere fortemente diversificati rispetto a quelli triennali.

L'offerta didattica deve essere ripensata complessivamente, ma i tempi prospettati sono preoccupanti;

Ezio Micelli, il quale ringrazia la dott.ssa Basile soprattutto per quanto riguarda le analisi comparative con gli altri atenei.

Bisogna valutare se le tendenze emerse dai dati presentati siano strutturali o congiunturali. Tutti i corsi storici dell'ateneo riguardanti l'architettura e la pianificazione sono in perdita, mentre si registra una crescita in tutto ciò che è legato alla manifattura che è la zona di resistenza dell'economia italiana. Bisogna ragionare su questo immaginando anche di fare delle scelte diverse rispetto al passato.

Sull'internazionalizzazione finora non sono stati fatti investimenti sufficienti. Il fatto di prevedere un corso di laurea in inglese comporta una traduzione e revisione dei contenuti dei corsi esistenti.

Questa strategia di internazionalizzazione deve essere colta come opportunità primariamente culturale, come un modo per sperimentare e imparare.

Ritiene inoltre fondamentale prevedere uno spostamento verso le nuove linee della trasformazione e della produzione di beni e servizi. Se si continua a guardare alla vecchia scuola si rischia di morire di identità.

È il momento delle scelte e bisogna definire almeno due o tre asset strategici da presentare al nuovo senato accademico.

Al termine della discussione riprende la parola **il presidente**, il quale ribadisce la necessità di prendere delle decisioni e puntare su alcune scelte concrete già a partire dall'anno accademico 2019/20.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
VERBALE

25 luglio 2018 verbale n. 9 Sa/2018	pagina 6/6
--	------------

La discussione deve riguardare livelli diversi. Un livello di ordine generale che coinvolge il senato accademico e il rettore e che riguarda il ripensamento del programma culturale che luav deve esprimere rispetto a un progetto esistente ormai antico.

Si deve inaugurare una fase intensa e breve di discussione che porti alla definizione degli asset principali della scuola.

Un livello intermedio riguarda invece la definizione dell'offerta formativa per la quale si deve tener presente che la struttura dell'ateneo non è del tutto modificabile e le scelte sono vincolate, anche se tutti i corsi dovranno essere riaccreditati.

Alcune decisioni possono comunque già essere prese come l'avvio del corso in lingua inglese da collocare nella laurea magistrale di architettura.

Anche la scelta di avere un corso di laurea triennale e uno magistrale in architettura con eventualmente degli indirizzi può essere già presa fin d'ora, cosa che garantirebbe un risparmio di docenza necessario per poter affrontare il corso in inglese.

Allo stesso modo può essere affrontata immediatamente la questione dei regolamenti, dando mandato a una struttura dell'ateneo di fare una valutazione sulla possibilità di uniformare le norme previste.

Per la filiera di pianificazione, dopo la chiusura delle iscrizioni prevista per l'8 agosto, si dovrà arrivare alla definizione di strategie che siano in grado di invertire i trend negativi, puntando anche in questo caso a una diversificazione tra biennio e triennio.

Per quanto riguarda arti e teatro si dovrà valutare la possibilità di ripristinare l'unità senza perdere il finanziamento ministeriale.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore **14.00**.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 118 Sa/2018/Dg/affari istituzionali	pagina 1/3 allegati: 2
--	---------------------------

TORNA ALL'ODG

1 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:

a) nuovo statuto dell'ateneo: osservazioni e richieste di modifica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 6 della legge 168/1989

Il presidente ricorda che il nuovo statuto dell'Università luav di Venezia, adottato dal senato accademico nella seduta del 12 giugno 2018, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione nella seduta dell'1 giugno 2018, è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il controllo previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168. A tale riguardo il presidente informa che il Ministero, con nota del 17 luglio 2018, assunta a protocollo luav con il numero 46283, ha comunicato le proprie osservazioni e richieste di modifica allo statuto luav, confidando nel recepimento delle stesse da parte dell'ateneo. Il presidente sottopone pertanto all'esame del senato accademico le osservazioni e richieste del ministero allegate alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante (allegato 1 di pagine 2) e propone di verificare per ciascun articolo quanto segnalato dal ministero.

Il presidente procede pertanto ad illustrare le **richieste del Ministero** che ritiene possano essere tutte recepite.

In particolare con riferimento all'osservazione riferita alla collocazione tra gli organi di ateneo del presidio della qualità rileva che esso, sulla base di quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 20 aprile 2016 in recepimento delle "Linee guida per l'accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari dell'ANVUR" non si configura come organo di valutazione ma di monitoraggio e promozione della qualità mentre l'attività di valutazione è di esclusiva competenza del Nucleo di Valutazione. Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto e tenuto conto del rilievo ministeriale, è riordinato il Titolo II – organi di ateneo collocando il collegio di disciplina e il presidio della qualità al Capo V Altri organi dell'ateneo.

Si propone inoltre di integrare l'articolo riferito alla scuola di dottorato con le incompatibilità previste per il direttore della scuola stessa inserito il seguente comma 5:

"5. La carica di direttore della scuola di dottorato è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore del dipartimento e di direttore di sezione, di direttore di scuola di specializzazione, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità."

Gli articoli interessati dalle osservazioni del Ministero risultano pertanto così modificati:

1) articolo 4 – organi dell'ateneo, commi 4 e 5

4. Sono organi di controllo e di valutazione delle attività:

- a) il collegio dei revisori dei conti;
- b) il nucleo di valutazione.

5. Sono organi consultivi e di garanzia dell'ateneo:

- a) il senato degli studenti;
- b) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti.

6. Altri organi dell'ateneo sono:

- a) il presidio della qualità;
- d) il collegio di disciplina.

2) articolo 6 – elezione del rettore, comma 2

2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori ordinari, associati e ai ricercatori anche a tempo determinato;

b) ai componenti del senato degli studenti;

c) al personale tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato, in misura ponderata pari al 30% dei voti espressi dall'elettorato di cui alla lettera a), secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 118 Sa/2018/Dg/affari istituzionali	pagina 2/3 allegati: 2
--	---------------------------

3) articolo 8 – il senato accademico, comma 6

6. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il decano dell'ateneo indice le votazioni dopo trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.

4) articolo 18 – collegio di disciplina

1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti.

2. Il collegio è presieduto dal professore ordinario titolare il quale, insieme ad almeno uno dei supplenti, è eletto tra i docenti dell'ateneo sulla base delle procedure e modalità definite da un apposito regolamento di funzionamento. Gli altri componenti sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i docenti di altri atenei. Qualora nessuno dei docenti dell'ateneo presenti la propria candidatura anche questi sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni.

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

4. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.

5. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera n) e, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione, in assenza della rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.

8. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso è avviato dal decano dell'ateneo che opera secondo quanto previsto al comma 5 e ne assume le funzioni.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**

- **vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 6**

- **vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240**

- **visto lo statuto dell'Università luav ed in particolare l'articolo 48**

- **richiamato quanto deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 e dell'1 giugno 2018;**

- **vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 118 Sa/2018/Dg/affari istituzionali	pagina 3/3 allegati:2
--	--------------------------

luglio 2018 assunta a prot. luav n. 46283

delibera all'unanimità di:

- 1) recepire le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal ministero;**
- 2) integrare l'articolo 29 "Scuola di dottorato" con un comma dedicato alle incompatibilità del direttore della scuola stessa;**
- 3) adottare il testo del nuovo statuto allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 2 di pagine 25).**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

il segretario	il presidente
---------------	---------------

Università IUAV di Venezia
Alla c.a. Rettore
Prof. Alberto Ferlenga
ufficio.protocollo@pec.iuav.it
rettorato@iuav.it

Oggetto: Modifiche statutarie dell'Università IUAV di Venezia

Si riscontra la nota di codesto Ateneo n. 37477 del 14 giugno 2018 e, nel prendere atto delle modifiche apportate allo Statuto con la delibera del Senato Accademico del 12 giugno 2018, che prefigurano il ritorno dell'Istituzione al modello originario della Scuola ad ordinamento speciale, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'**art. 4, commi 4 e 5**, si suggerisce di adeguare il testo alla denominazione ed al contenuto del *Capo III- Organi di controllo e valutazione, consultivi e di garanzia*, nel quale sono disciplinati in modo unitario il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il collegio di disciplina, il senato degli studenti, il presidio di qualità ed il comitato unico di garanzia, posto che l'inserimento del collegio di disciplina tra gli organi di controllo e valutazione delle attività non appare corretto; analoghe considerazioni possono valere per il presidio di qualità, che dovrebbe essere qualificato come organo di controllo e valutazione.

In riferimento all'**art. 6, comma 2**, dello Statuto si evidenzia la necessità di riesaminare la disposizione che attribuisce l'elettorato attivo per la carica di Rettore ai professori straordinari in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 12, terzo periodo, della legge n. 230/2005, ai sensi del quale *"I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale (...) sono esclusi dall'elettorato attivo (...) per l'accesso alle cariche (...) di rettore"*. Peraltro, considerato che l'idoneità nazionale cui faceva riferimento il legislatore era quella prevista dalla legge n. 230/2005 e dal d.lgs. n. 164/2006, come è noto mai completamente attuata, si suggerisce di eliminare l'elettorato attivo in parola.

All'**art. 8, comma 6**, in relazione alle votazioni successive all'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, si prevede che *"Gli aventi diritti al voto sono determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dello statuto"*, ma la norma richiamata si riferisce alle attribuzioni del Rettore. Appare quindi probabile che il rinvio contenuto nell'art. 8, comma 6, sia la risultante di un rifiuto, mentre – verosimilmente – la disposizione alla quale fare rinvio dovrebbe essere l'art. 6, comma 2, dello Statuto.

Si coglie peraltro l'occasione per evidenziare l'opportunità di procedere, appena possibile, ad uniformare interamente la disciplina statutaria (e regolamentare, ove necessario) in materia di procedimento disciplinare alle raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero, rispettivamente in sede di Aggiornamento 2017 al Piano nazionale Anticorruzione e nell'Atto d'indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione del citato aggiornamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Nel prendere infatti atto dell'inserimento all'art. 18 dello Statuto del comma 6, che recepisce l'indicazione contenuta nel citato Atto d'indirizzo in ordine all'opportunità di prevedere nei propri statuti la titolarità del potere disciplinare, nei casi di illeciti commessi dal Rettore, in capo al Decano dell'Ateneo, appare tuttavia necessario tener conto delle ulteriori raccomandazioni relative all'introduzione del principio elettivo nella composizione del Collegio di disciplina (anche solo parziale) e alla presenza nel predetto Collegio di componenti in prevalenza esterni, funzionali ad assicurare il massimo grado di imparzialità ed a garantire la terzietà dell'istruttoria, viene raccomandata.

Confidando nel recepimento delle osservazioni sopra esposte, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele Livi

il segretario

il presidente

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 352 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 dell'8 agosto 2018)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (*Definizione, finalità istituzionali e principi di azione dell'Università*)
Articolo 2 (*Principi generali e di funzionamento*)
Articolo 3 (*Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale*)

TITOLO II - ORGANI DELL'ATENEO

Articolo 4 (*Organi dell'ateneo*)

Capo I - Organi di governo

Articolo 5 (*Il rettore*)
Articolo 6 (*Elezione del rettore*)
Articolo 7 (*Il prorettore vicario e i delegati*)
Articolo 8 (*Il senato accademico*)
Articolo 9 (*Composizione del senato accademico*)
Articolo 10 (*Il consiglio di amministrazione*)
Articolo 11 (*Composizione del consiglio di amministrazione*)

Capo II - Organi di gestione

Articolo 12 (*Il direttore generale*)

Capo III - Organi di controllo e valutazione

Articolo 13 (*Il collegio dei revisori dei conti*)
Articolo 14 (*Il nucleo di valutazione*)

Capo IV - Organi consultivi e di garanzia

Articolo 15 (*Il senato degli studenti*)
Articolo 16 (*Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti*)

Capo V - Altri organi

Articolo 17 (*Il presidio della qualità*)
Articolo 18 (*Il collegio di disciplina*)

TITOLO III - ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Articolo 19 (*Le strutture dell'ateneo per la didattica e la ricerca*)
Articolo 20 (*Organizzazione della didattica e della ricerca*)
Articolo 21 (*Dipartimento "culture del progetto"*)
Articolo 22 (*Organi del Dipartimento*)
Articolo 23 (*Il direttore di Dipartimento*)
Articolo 24 (*Il consiglio di Dipartimento*)
Articolo 25 (*Le sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca*)
Articolo 26 (*Sezione di coordinamento della didattica*)
Articolo 27 (*Sezione di coordinamento della ricerca*)
Articolo 28 (*La commissione paritetica docenti-studenti*)
Articolo 29 (*Scuola di dottorato*)
Articolo 30 (*Le scuole di specializzazione*)
Articolo 31 (*Le strutture operative e le fondazioni universitarie*)
Articolo 32 (*Il sistema bibliotecario e documentale di ateneo*)

TITOLO IV - AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Articolo 33 (*Regolamenti di ateneo e delle strutture*)
Articolo 34 (*Codice etico*)
Articolo 35 (*Modifiche, emanazione ed entrata in vigore dello statuto*)

il segretario	il presidente
---------------	---------------

TITOLO V - NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 (*Validità delle sedute degli organi collegiali*)

Articolo 37 (*Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali*)

Articolo 38 (*Incompatibilità e decadenza*)

Articolo 39 (*Indennità di carica*)

Articolo 40 (*Interpretazioni*)

Articolo 41 (*Inizio dell'anno accademico, decorrenza e durata dei mandati*)

Articolo 42 (*Norme transitorie*)

il segretario	il presidente
---------------	---------------

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Definizione, finalità istituzionali e principi di azione dell'Università)

1. L'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav o ateneo, è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo costituita in ente pubblico di istruzione superiore, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'ateneo è dotato di personalità giuridica e di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente statuto. L'autonomia dell'ateneo, nel rispetto dei principi dell'articolo 33 della Costituzione italiana, è garanzia della libertà di apprendimento, di insegnamento e di ricerca.
3. L'ateneo è dedicato alle culture del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e dell'ingegneria civile, delle arti, del design, del paesaggio, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio storico e artistico, della città e dell'ambiente costruito.
4. L'ateneo è luogo di elaborazione, trasmissione e apprendimento critico del sapere. Congiungendo organicamente didattica e ricerca, organizza e sviluppa la ricerca scientifica e assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti.
5. L'ateneo sviluppa e promuove la trasversalità e la contaminazione delle esperienze attraverso l'integrazione delle attività formative e di ricerca e favorisce l'interazione tra le culture con il contributo di tutta la comunità universitaria nel rispetto della libertà di ciascuno.
6. L'ateneo ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti della normativa vigente.

Articolo 2

(Principi generali e di funzionamento)

1. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, l'ateneo opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori e si ispira a principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
2. L'organizzazione dell'ateneo, nell'unità dell'azione didattica e di ricerca, è improntata ai principi di democrazia, di pluralismo, di partecipazione, di sussidiarietà e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.
3. L'ateneo garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilità, le condizioni sociali e personali. Garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne e valorizza le differenze nel lavoro e nello studio. Promuove l'eguale rappresentanza di ciascun genere nella composizione e nomina degli organi dell'ateneo.
4. L'ateneo promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità.
5. L'ateneo favorisce la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo in modo tale da perseguire la qualità dei processi e delle relazioni, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
6. L'ateneo favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e a costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società. Persegue la qualità più elevata dell'istruzione e della formazione; garantisce il diritto a un sapere aperto e critico e ad una preparazione adeguata all'inserimento sociale e professionale.
7. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ateneo e in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle

il segretario

il presidente

direttive generali impartite, mentre spettano al direttore generale e ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

8. L'ateneo adotta la valutazione come processo sistematico per misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.

9. L'ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì sistemi premiali idonei a favorire una maggiore efficacia nelle proprie attività di ricerca, didattica e diffusione della cultura scientifica.

10. L'ateneo promuove misure che favoriscono la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities di ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni potenzialmente interessati; prevede inoltre la definizione di regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti.

11. L'ateneo prevede, per quanto possibile, risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali.

12. L'ateneo finalizza le risorse disponibili sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle altre attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni.

13. L'ateneo promuove tutte le azioni volte a garantire la sostenibilità in modo da minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.

14. L'ateneo assume la programmazione triennale e il correlato bilancio pluriennale come strumento per il governo delle sue attività istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente.

15. L'ateneo assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative. Sul piano internazionale persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale anche sviluppando reti internazionali di ricerca.

16. L'ateneo, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, con le imprese e le altre forze produttive, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro.

17. L'ateneo favorisce il dialogo all'interno della comunità universitaria e promuove il confronto con i soggetti esterni, anche attraverso il sito istituzionale o altri strumenti di comunicazione e di consultazione, garantendo la trasparenza dell'attività amministrativa e l'accessibilità delle informazioni.

18. L'ateneo promuove le attività culturali, sportive, ricreative e di supporto sociale del personale e degli studenti anche sostenendo le attività formative autogestite da questi ultimi.

19. L'ateneo promuove la residenzialità degli studenti e quella finalizzata alla mobilità dei docenti e dei ricercatori, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano.

20. L'ateneo mantiene e cura le relazioni con i propri laureati al fine di creare un'ampia comunità luav che favorisca la crescita dell'ateneo e la valorizzazione anche internazionale del suo nome.

21. L'ateneo tutela la propria memoria storica fin dalla sua formazione, assicurando la conservazione imparziale dei documenti autentici e garantendone affidabilità e fruizione.

Articolo 3

(Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale)

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'ateneo ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti

il segretario	il presidente
---------------	---------------

dall'ordinamento vigente. L'ateneo, in particolare, è legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

2. L'ateneo, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. L'ateneo provvede, in particolare, sulla base della vigente legislazione, e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.

TITOLO II - ORGANI DELL'ATENEO

Articolo 4

(Organi dell'ateneo)

1. L'ateneo opera come un sistema complesso e integrato di tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, attività di gestione, di controllo e di valutazione.

2. Sono organi di indirizzo e di governo dell'ateneo:

- a) il rettore;
- b) il senato accademico;
- c) il consiglio di amministrazione.

3. È organo di gestione dell'ateneo il direttore generale.

4. Sono organi di controllo e di valutazione delle attività:

- a) il collegio dei revisori dei conti;
- b) il nucleo di valutazione.

5. Sono organi consultivi e di garanzia dell'ateneo:

- a) il senato degli studenti;
- b) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti.

6. Altri organi dell'ateneo sono:

- a) il presidio della qualità;
- b) il collegio di disciplina.

Capo I - Organi di governo

Articolo 5

(Il rettore)

1. Il rettore rappresenta l'ateneo e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'ateneo stesso. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.

2. In particolare, il rettore:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ateneo;
- b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere e il consiglio del dipartimento nei casi previsti dall'articolo 24, comma 6;
- c) individua e nomina, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, i componenti del consiglio di amministrazione;
- d) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale, acquisito il parere del senato accademico;
- e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;
- f) nomina il direttore della scuola di dottorato secondo quanto previsto dall'articolo 29 comma 4;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

- g) propone al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, tenendo conto delle proposte e del parere del senato accademico:
- il documento di programmazione triennale;
 - il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale;
 - il bilancio unico di ateneo di esercizio;
 - il piano strategico;
- h) stipula, direttamente o attraverso un suo delegato, convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
- i) emana lo statuto e i regolamenti, nonché le loro modifiche;
- l) stipula, direttamente o attraverso un suo delegato, i contratti per attività di insegnamento e di collaborazione alla didattica anche integrativa;
- m) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;
- n) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta in merito; avvia i provvedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione da comminare, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; irroga i provvedimenti disciplinari della censura nei casi previsti dalla legge;
- o) utilizza, nella propria azione di indirizzo e controllo, le risultanze del lavoro del nucleo di valutazione;
- p) propone al senato accademico per la nomina i componenti del presidio della qualità di cui all'articolo 17;
- q) propone al senato accademico i docenti a cui affidare il coordinamento dei laboratori di ateneo di cui all'articolo 21, comma 3;
- r) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
- s) convoca periodicamente, almeno una volta l'anno, un'assemblea della comunità universitaria, composta da tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e dagli studenti, per un confronto sui programmi svolti e sulle prospettive. In preparazione dell'assemblea il rettore può istituire tavoli di discussione su tematiche specifiche.
3. Il rettore provvede, in caso di necessità e urgenza, ad adottare provvedimenti anche in materie di attribuzione di altri organi dell'ateneo a norma di legge o di statuto, sottoponendoli agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.
4. Il rettore può optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio del dipartimento.

Articolo 6 (Elezione del rettore)

1. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. L'elettorato attivo spetta:
 - a) a tutti i professori ordinari, associati e ai ricercatori anche a tempo determinato;
 - b) ai componenti del senato degli studenti;
 - c) al personale tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato, in misura ponderata pari al 30% dei voti espressi dall'elettorato di cui alla lettera a), secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Le elezioni sono indette dal decano, dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, che ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 luglio. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.
4. Il rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei voti equivalenti espressi, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e

il segretario	il presidente

amministrativo. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta dell'elettorato di cui al comma 2, lettera a).

5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'ateneo ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

6. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, che provvede anche alla proclamazione.

Articolo 7

(Il prorettore vicario e i delegati)

1. Il rettore nomina, tra i professori ordinari dell'ateneo a tempo indeterminato e a tempo pieno, un prorettore vicario che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

2. Il prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

3. Il prorettore vicario può optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore, al senato accademico e al consiglio del dipartimento.

4. La carica di prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'ateneo e degli Enti, pubblici e privati, a cui lo stesso partecipa.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'ateneo e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i delegati possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'ateneo e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I delegati possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.

Articolo 8

(Il senato accademico)

1. Il senato accademico è l'organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'ateneo e concorre all'amministrazione generale dello stesso insieme agli altri organi di indirizzo e agli organi incaricati della gestione; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo. Esercita una funzione di coordinamento e di raccordo delle attività didattiche, formative e di ricerca, e delle relative strutture.

2. Il senato accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti. Esprime pareri su tutte le materie ad esso sottoposte dal rettore o dal consiglio di amministrazione.

3. Il senato accademico esprime parere obbligatorio in merito a:

- a) il documento di programmazione triennale di ateneo, previsto dalle leggi vigenti, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
- b) il piano strategico di ateneo;
- c) il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio unico di ateneo di esercizio;
- d) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, a maggioranza assoluta dei componenti;
- e) il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale;
- f) l'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione;
- g) l'individuazione dei componenti del nucleo di valutazione;
- h) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

il segretario	il presidente

- i) i programmi edilizi dell'ateneo;
l) il regolamento del senato degli studenti
4. Il senato accademico delibera:
- a) lo statuto e il regolamento generale di ateneo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione;
b) il regolamento didattico di ateneo, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti;
c) il regolamento del dipartimento, acquisito il parere del consiglio di amministrazione;
d) gli altri regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compreso il regolamento del presidio della qualità, acquisito il parere del consiglio di amministrazione;
e) il codice etico;
f) la designazione, su proposta del rettore, dei componenti del collegio di disciplina;
g) la designazione, su proposta del rettore, dei componenti il presidio della qualità;
h) la designazione, su proposta del rettore, dei coordinatori dei laboratori di ateneo;
i) la irrogazione di sanzioni in caso di violazione del codice etico, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;
l) in merito alle relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dei docenti;
m) le linee di indirizzo per la costituzione delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster e delle unità di ricerca come indicato nell'articolo 20, commi 3 e 5;
n) la stipula di protocolli e accordi generali d'intesa;
o) le convenzioni attuative di protocolli e accordi generali d'intesa e quelle aventi per oggetto collaborazioni di didattica e di ricerca, anche proposte dal dipartimento, nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti.
5. Il senato accademico, sulla base dei pareri e delle delibere del consiglio del dipartimento secondo quanto disposto dal presente statuto, propone al consiglio di amministrazione:
- a) la programmazione e gli assetti didattici;
b) l'attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi, aree tematiche dei corsi di studio, laboratori di ateneo, centri di ricerca interateneo, scuole, sedi ed altre eventuali strutture didattiche e di ricerca;
c) la copertura di posti di professore e ricercatore;
d) la chiamata di professori e ricercatori.
6. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il decano dell'ateneo indice le votazioni dopo trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.
7. In caso di anticipata cessazione del rettore, il prorettore vicario assume la reggenza e il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.

Articolo 9

(Composizione del senato accademico)

1. Sono componenti del senato accademico:
- a) il rettore;
b) il direttore del dipartimento;
c) il direttore della scuola di dottorato;
d) il direttore della sezione didattica del dipartimento;
e) il direttore della sezione ricerca del dipartimento;
f) tre docenti di ruolo eletti;
g) due rappresentanti degli studenti;
h) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

il segretario

il presidente

2. Le modalità elettorali per i componenti di cui alle lettere f) e h) del comma 1 sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.

Il senato accademico è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo.

5. Il senato accademico dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni. Tutti i suoi componenti sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

Articolo 10

(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico, della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, e del controllo dell'attività amministrativa dell'ateneo. Esso svolge le sue funzioni attuando gli orientamenti della politica accademica e opera perseguendo la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela del merito.

2. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio in merito a:

a) lo statuto e il regolamento generale di ateneo e le relative modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) il codice etico e i regolamenti di cui al successivo Titolo IV nei termini in esso previsti.

3. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) il documento di programmazione triennale di ateneo, previsto dalle leggi vigenti, sentite le proposte e il parere obbligatorio del senato accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;

b) il piano strategico di ateneo;

c) in merito alla proposta del rettore e sentito il senato accademico, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale e triennale e il bilancio di ateneo di esercizio;

d) a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) i programmi edilizi dell'ateneo, sentito il senato accademico;

f) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, acquisiti i pareri obbligatori del senato accademico e del senato degli studenti;

g) la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico;

h) l'avvio dei procedimenti per il reclutamento di personale docente e sulla proposta di chiamata da parte del dipartimento di professori e di ricercatori, acquisito il parere del senato accademico;

i) le convenzioni e i contratti anche conto terzi nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti;

l) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal senato accademico;

m) l'attivazione, la modifica, la disattivazione o soppressione di corsi, sedi, scuole, laboratori di ateneo, centri di ricerca interateneo e altre eventuali strutture di didattica e di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;

n) l'ammontare dell'indennità di carica del rettore e per la partecipazione agli organi di ateneo, ove compatibile con la normativa vigente, al nucleo di valutazione e al collegio dei revisori dei conti;

o) in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dall'articolo 18;

p) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

4. Il consiglio di amministrazione inoltre:

il segretario	il presidente
---------------	---------------

- a) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico;
- b) designa il componente effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 13;
- c) designa i componenti del nucleo di valutazione, acquisito il parere del senato accademico.

Articolo 11

(Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) il rettore, che lo presiede;
 - b) tre componenti, di cui almeno due esterni all'ateneo;
 - c) un rappresentante individuato dal personale tecnico e amministrativo, anche esterno all'ateneo;
 - d) un rappresentante degli studenti.
 Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.
2. I componenti esterni del consiglio di amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
3. Tutti i componenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, dovranno essere individuati, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, mediante avviso pubblico, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
4. Per la loro individuazione il rettore emana un avviso pubblico contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 3 e nomina una commissione di selezione. Il rettore, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione di selezione, individua i componenti del consiglio di amministrazione e, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, li nomina con proprio decreto.
5. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione è di tre anni, ad eccezione di quello del rappresentante degli studenti che è biennale, ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
6. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
7. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
8. Le procedure per il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo.

Capo II - Organi di gestione

Articolo 12

(Il direttore generale)

1. Il direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella pubblica amministrazione, e risponde dei relativi risultati. Il direttore generale:
 - a) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'ateneo;
 - b) cura l'attuazione dei programmi e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire sulla base degli indirizzi strategici stabiliti dal consiglio di amministrazione;
 - c) valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti e degli uffici di staff sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance di ateneo;
 - d) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e degli uffici di staff ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - e) partecipa agli organi di governo dell'ateneo secondo le norme del presente statuto;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

- f) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, stipula i contratti dell'ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione rientranti nelle sue competenze ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi e gli atti che impegnano la spesa, rientranti nella sua competenza.
2. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
3. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato tramite avviso pubblico e procedura idonea a garantire la massima trasparenza. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.
4. Il direttore generale può nominare un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso l'ateneo, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

Capo III - Organi di controllo e valutazione

Articolo 13

(Il collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il collegio è composto da:
- a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
 - b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Almeno due dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del collegio non può essere conferito a dipendenti dell'ateneo.
5. In caso di rinuncia o di cessazione di un componente effettivo subentra nel collegio il componente supplente che dura in carica fino alla designazione del nuovo componente effettivo.
6. In caso di rinuncia o di cessazione del presidente o di un componente effettivo il rettore provvede ad attivare le relative procedure di sostituzione. L'incarico dei nuovi componenti scade contestualmente a quello di coloro già in carica.
7. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 14

(Il nucleo di valutazione)

1. Il nucleo di valutazione è l'organo dell'ateneo incaricato di verificare e valutare, coerentemente con gli orientamenti stabiliti a livello internazionale, gli indirizzi di legge e i criteri definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, l'attività di ricerca, la corretta gestione delle strutture e del personale, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.
2. Al nucleo di valutazione è attribuita la funzione di:
- a) verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalla commissione paritetica docenti-studenti;
 - b) verifica dell'attività di ricerca svolta dal dipartimento e complessivamente dall'ateneo;
 - c) verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di alta qualificazione;

il segretario

il presidente

- d) organismo indipendente di valutazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il nucleo svolge ogni altra attività a esso attribuita da specifiche norme e dai regolamenti di ateneo.
4. Il nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti di cui:
- a) quattro designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra studiosi ed esperti, in prevalenza esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di procedure di valutazione e di controllo di gestione;
- b) uno designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.
5. Il presidente del nucleo di valutazione è designato dal consiglio di amministrazione tra i componenti di cui al comma 4, lettera a).
6. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato dura due anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
7. La carica di componente del nucleo di valutazione, compreso quanto previsto dall'articolo 15 e dall'articolo 38, è incompatibile con quella di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di direttore e di direttore di sezione del dipartimento, di componente del presidio della qualità e di ogni altro organismo del sistema di assicurazione della qualità dell'ateneo, di coordinatore delle aree tematiche dei corsi di studio se costituite, di direttore della scuola di dottorato, di direttore della scuola di specializzazione. Del nucleo di valutazione non possono far parte il direttore generale e i dirigenti dell'ateneo.
8. L'ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il supporto tecnico e amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Capo IV - Organi consultivi e di garanzia

Articolo 15

(Il senato degli studenti)

1. Il senato degli studenti è organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; ha funzioni propositive e di coordinamento delle rappresentanze studentesche ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il senato degli studenti è composto da un numero massimo di venti studenti eletti in base alla numerosità degli iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale dell'ateneo.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento del senato degli studenti di cui all'articolo 33, comma 6.
4. I rappresentanti degli studenti negli organi e nelle strutture dell'ateneo nonché il presidente, il responsabile amministrativo e il vice-presidente del senato degli studenti di cui ai commi 5 e 8, sono nominati con decreto del rettore. Il senato degli studenti dura in carica due anni.
5. Al senato degli studenti spetta, in particolare:
- a) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, nonché i rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione e nel consiglio di dipartimento;
- b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'ateneo nell'interesse della componente studentesca;
- c) designare i rappresentanti degli studenti nella commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 28;
- d) designare la componente studentesca nel comitato unico di garanzia;
- e) designare il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione;
- f) designare i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario.
- Sulle questioni indicate alla lettera b), il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.
- Svolge inoltre ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
6. Le cariche di rappresentante degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, nel consiglio di dipartimento, nella commissione paritetica docenti-

il segretario	il presidente

studenti, nel nucleo di valutazione e nel presidio della qualità di ateneo sono tra loro incompatibili.

7. Ai componenti il senato degli studenti è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

8. Il presidente può designare un vice-presidente tra i componenti il senato degli studenti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

9. Il senato degli studenti può istituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente, dal responsabile amministrativo e dai tre rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'ateneo.

Articolo 16

(Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti)

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'ateneo.

2. La composizione del comitato è stabilita dal regolamento generale di ateneo.

3. Le funzioni del comitato indicate al comma 1 sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì, ove prescritto dalla legge, la denominazione dell'organo.

4. Al comitato, nella composizione definita dal regolamento generale di ateneo, è attribuita la funzione di assistere gli studenti nell'esercizio dei loro diritti, ricevendo anche eventuali reclami o doglianze. Il comitato ha diritto di compiere accertamenti e riferire al rettore o al direttore generale i quali adottano gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto, a loro richiesta e se consentito dall'ordinamento giuridico, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

5. Il funzionamento del comitato è disciplinato da un apposito regolamento.

Capo V - Altri organi

Articolo 17

(Il presidio della qualità)

1. Il presidio della qualità è un organo dell'ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualità delle attività formative, di ricerca e di terza missione, di consulenza agli organi di governo di ateneo sulle tematiche inerenti le politiche della qualità, di monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e di supporto nella loro attuazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il presidio della qualità:

- a) promuove la cultura della qualità attraverso il coinvolgimento responsabile di tutti gli attori del sistema di assicurazione interna della qualità;
- b) definisce gli strumenti e le procedure per l'assicurazione della qualità dell'ateneo e ne verifica l'applicazione e l'efficacia;
- c) programma le attività formative nell'ambito dell'assicurazione della qualità;
- d) coordina le attività di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio e dell'ateneo;
- e) affianca i responsabili operativi nelle procedure di assicurazione interna della qualità;
- f) assicura il corretto flusso informativo tra tutti gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione interna della qualità;
- g) riferisce periodicamente agli organi e alle strutture di governo dell'ateneo sullo stato delle azioni relative all'assicurazione interna della qualità mettendo in evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato.

3. I componenti del presidio della qualità sono designati dal senato accademico su proposta del rettore tra il personale dell'ateneo in un numero massimo di sette di cui almeno cinque tra i docenti dell'ateneo individuati dal consiglio del dipartimento. La composizione del

il segretario	il presidente

presidio della qualità è integrata con il presidente del senato degli studenti, o suo delegato, e con un rappresentante dei dottorandi individuato dal consiglio della scuola di dottorato. Le funzioni di presidente del presidio sono assegnate ad un professore a tempo pieno.

4. I componenti del presidio della qualità sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato dura due anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

5. Le funzioni di componente del presidio della qualità sono incompatibili con quelle di direttore di dipartimento, componente del senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del nucleo di valutazione, componente della commissione paritetica docenti-studenti o di altri organismi del sistema di assicurazione della qualità.

6. Il funzionamento del presidio della qualità è stabilito da un apposito regolamento approvato dal senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

Articolo 18

(Il collegio di disciplina)

1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti.

2. Il collegio è presieduto dal professore ordinario titolare il quale, insieme ad almeno uno dei supplenti, è eletto tra i docenti dell'ateneo sulla base delle procedure e modalità definite da un apposito regolamento di funzionamento. Gli altri componenti sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i docenti di altri atenei. Qualora nessuno dei docenti dell'ateneo presenti la propria candidatura anche questi sono designati con la stessa procedura prevista per i docenti esterni.

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente per una sola volta.

4. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.

5. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera n) e, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione, in assenza della rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.

8. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il rettore, esso è avviato dal decano dell'ateneo che opera secondo quanto previsto al comma 5 e ne assume le funzioni.

TITOLO III - ARTICOLAZIONE DELL'ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Articolo 19

(Le strutture dell'ateneo per la didattica e la ricerca)

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'ateneo è articolato nelle seguenti strutture:

a) Dipartimento di ateneo per la didattica e la ricerca "Culture del Progetto" (di seguito definito Dipartimento);

b) scuola di dottorato;

c) scuole di specializzazione e centri di ricerca interateneo, ove costituiti.

2. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca sono determinate dal presente statuto e, per quanto non definito, sono precisate dal regolamento generale di ateneo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

Articolo 20

(Organizzazione della didattica e della ricerca)

1. L'attività formativa dell'ateneo è articolata in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, master di primo e di secondo livello, corsi di dottorato, corsi di formazione post-laurea, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, corsi di formazione post-laurea e tutti gli altri corsi attivabili secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono coordinati da un docente dell'ateneo secondo quanto disposto all'articolo 25 e dal regolamento del Dipartimento e possono essere aggregati per area tematica.
3. Le aree tematiche dei corsi di studio sono intese come raggruppamenti liberi di discipline omogenee e sono istituite con delibera del senato accademico su proposta del Dipartimento. Il funzionamento delle aree tematiche è definito dal regolamento del Dipartimento.
4. L'attività di ricerca dell'ateneo è svolta sia nell'ambito dei cluster di ateneo, delle unità di ricerca o di altre forme di aggregazione sia in forma individuale.
5. I cluster sono intesi quali strutture della ricerca di natura interdisciplinare finalizzata a progetti di ricerca di durata pluriennale che prevedano la collaborazione con enti, società e imprese. Le unità di ricerca costituiscono forme di aggregazione interne all'ateneo che consentano l'integrazione di competenze e interessi scientifici e metodologici disciplinari o interdisciplinari. I centri di studio o di ricerca dell'ateneo sono assimilati alle unità di ricerca.
6. Le linee di indirizzo per la costituzione delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster, delle unità di ricerca e di tutte le altre forme di aggregazione per la ricerca sono definite dal senato accademico.
7. I cluster, le unità di ricerca e tutte le altre forme di aggregazione per la ricerca sono costituiti con delibera del Dipartimento.
Il funzionamento e la composizione dei cluster, delle unità di ricerca e di tutte le altre forme di aggregazione sono definiti dal regolamento del Dipartimento.
8. Ai cluster e alle unità di ricerca possono partecipare anche i docenti a contratto, gli assegnisti, i dottorandi e il personale tecnico, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Dipartimento.

Articolo 21

(Dipartimento "culture del progetto")

1. Il Dipartimento "culture del progetto" è una articolazione organizzativa dell'ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative, compresi i master universitari, i corsi di perfezionamento e le attività di formazione continua, permanente e ricorrente, nonché di quelle ad esse strettamente correlate o accessorie. Il Dipartimento può collaborare allo sviluppo e organizzazione delle attività formative e di ricerca delle altre strutture dell'ateneo e concorre alla realizzazione delle politiche per la qualità di ateneo.
2. Il Dipartimento è articolato in due sezioni di:
 - coordinamento della ricerca, a cui è assegnato il compito di promuovere, organizzare e gestire le attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - coordinamento della didattica, a cui è assegnato il compito di promuovere, organizzare e gestire i corsi di studio.
3. Sono articolazioni del Dipartimento anche i laboratori di ateneo e l'infrastruttura di ricerca strategica per lo sviluppo della ricerca dipartimentale o altre attività assimilabili a quest'ultima che si formino su finanziamenti mirati di origine nazionale o internazionale. I laboratori di ateneo contribuiscono allo sviluppo e supporto delle attività didattiche, formative e di ricerca e sono funzionalmente collocati nel Dipartimento in base alla loro attività prevalente. I principi organizzativi dei laboratori dell'ateneo sono definiti dal regolamento di funzionamento del Dipartimento. Ogni laboratorio è coordinato da un docente nominato dal rettore, su proposta del dipartimento e sentito il senato accademico, e può dotarsi di uno specifico regolamento interno approvato dal consiglio di Dipartimento.
4. Il Dipartimento, nell'ambito del bilancio unico di ateneo e per le risorse ad esso assegnate, ha autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge secondo le procedure operative previste dai regolamenti di ateneo.

il segretario	il presidente

5. Il Dipartimento, secondo le modalità previste dal presente statuto, concorre alla programmazione di ateneo predisponendo il piano delle necessità di reclutamento di professori e ricercatori sulla base dei punti organico messi a disposizione e delle politiche di sviluppo dei settori scientifico-disciplinari per la didattica e la ricerca e avanza agli organi di governo dell'ateneo la proposta per l'avvio dei procedimenti per la copertura di posti di professore e ricercatore e la conseguente chiamata.
6. Al Dipartimento afferiscono tutti i professori e i ricercatori dell'ateneo e fanno ad esso riferimento tutti gli assegnisti di ricerca e i professori a contratto, nonché i visiting professors (visiting researchers).
7. Al Dipartimento è assicurata una dotazione di personale tecnico e amministrativo, di mezzi e di strutture adeguati all'esercizio dei propri compiti.
8. Il Dipartimento disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un apposito regolamento, che deve essere approvato dal senato accademico previo parere del consiglio di amministrazione.

Articolo 22
(*Organi del Dipartimento*)

1. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e i direttori di sezione.

Articolo 23
(*Il direttore di Dipartimento*)

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento e in qualità di responsabile del suo funzionamento ne convoca e presiede il consiglio di cui cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. Il direttore è eletto dal consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in quella successiva. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Le modalità e le procedure per l'elezione del direttore del Dipartimento sono definite dal regolamento generale di ateneo.
5. Il direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore.
6. Il direttore può designare tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.
7. Il direttore del Dipartimento è componente di diritto del senato accademico.
8. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di sezione, coordinatore di area tematica o di cluster, di direttore di scuola di specializzazione e di direttore della scuola di dottorato, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

Articolo 24
(*Il consiglio di Dipartimento*)

1. Il consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
Il consiglio, sulla base delle proposte delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca per le rispettive competenze, delibera:
 - a) il piano dell'offerta formativa;
 - b) la proposta da sottoporre al senato accademico per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di corsi, aree tematiche dei corsi di studio e laboratori di ateneo;
 - c) l'attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
 - d) l'ordinamento didattico e il regolamento didattico dei corsi di studio;
 - e) i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

- f) il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre all'approvazione del senato accademico;
- g) il piano delle necessità di reclutamento di professori e ricercatori sulla base dei punti organico messi a disposizione e delle politiche di sviluppo dei settori scientifico-disciplinari per la didattica e la ricerca da sottoporre al senato accademico;
- h) la proposta per l'avvio dei procedimenti per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- i) la proposta di chiamata di professori e ricercatori;
- l) in merito alle relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
- m) in merito ai congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
- n) l'istituzione, l'attivazione o la disattivazione dei cluster, delle unità di ricerca o di ogni altra forma di aggregazione per la ricerca;
- o) le proposte per la stipula di contratti e convenzioni inerenti all'attività di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti;
- p) la proposta per la nomina dei docenti a cui attribuire il coordinamento dei laboratori di ateneo da sottoporre al rettore;
- q) la proposta dei docenti da nominare quali componenti del presidio della qualità da sottoporre al rettore.
- Il consiglio di Dipartimento:
- a) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- b) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
- c) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.
2. Fanno parte del consiglio di Dipartimento:
- a) il direttore;
- b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo individuato tra quello assegnato funzionalmente al Dipartimento con le modalità previste dal regolamento generale di ateneo;
- d) sei rappresentanti degli studenti eletti dal senato degli studenti nel proprio ambito secondo quanto disposto dal regolamento del senato degli studenti.
- Partecipa alle sedute del consiglio di Dipartimento il responsabile amministrativo della segreteria del Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione.
3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per quelle relative alle lettere h), i), l) e m) del comma 1 del presente articolo, il consiglio di Dipartimento delibera nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti di ateneo. Gli studenti, il personale tecnico e amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le persone dei professori e dei ricercatori compreso il piano di cui alla lettera g) del comma 1.
4. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il direttore del Dipartimento può adottare provvedimenti per le materie di competenza del Dipartimento stesso.
- Tali atti sono sottoposti a ratifica da parte del consiglio del Dipartimento nella prima seduta utile.
5. Il consiglio di Dipartimento è convocato dal direttore almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
6. Il consiglio di Dipartimento, nella sua configurazione di consiglio di ateneo, è convocato in accordo col direttore ed è presieduto dal rettore in tutti i casi in cui si debba pronunciare su piani, programmi e strategie generali dell'ateneo.

Articolo 25

(Le sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca)

1. Il Dipartimento è articolato in sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca di cui fanno parte tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso.
2. Ciascuna sezione ha un direttore eletto dal consiglio del Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno del Dipartimento. L'elezione dei direttori di sezione avviene con le stesse modalità e contestualmente a quella del direttore di Dipartimento, secondo le procedure definite dal regolamento generale di ateneo.

il segretario	il presidente

3. Il direttore di ciascuna sezione è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. È componente di diritto del senato accademico.

4. Ciascun direttore di sezione collabora con il direttore del Dipartimento e con i delegati del rettore incaricati di specifiche attività attinenti all'offerta formativa e alla ricerca e con il presidio di qualità di ateneo per quanto attiene alla gestione del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento e degli altri processi di certificazione della qualità.

5. All'organizzazione, gestione e monitoraggio delle specifiche attività di competenza di ciascuna sezione di cui ai successi articoli 26 e 27 sovrintende un specifico gruppo di lavoro permanente composto:

- per la sezione di coordinamento della didattica dal direttore della sezione e da tutti i coordinatori dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale;
- per la sezione di coordinamento della ricerca, dal direttore della sezione, da una rappresentanza dei coordinatori dei cluster, da una rappresentanza delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca, se istituite, secondo le modalità definite dal regolamento del Dipartimento.

I coordinatori dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono individuati dal consiglio di Dipartimento su proposta dei docenti afferenti ai rispettivi corsi di studio e sono nominati con decreto del direttore del Dipartimento.

I coordinatori dei cluster, delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca sono individuati dal consiglio di Dipartimento tra i docenti dell'ateneo su proposta degli aderenti e sono nominati con decreto del direttore di dipartimento.

6. La carica di direttore di sezione è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di Dipartimento, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore di scuola di dottorato, di cluster, di area tematica se costituita, di centro o di laboratorio, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

Articolo 26

(Sezione di coordinamento della didattica)

1. La sezione didattica, anche avvalendosi dei servizi amministrativi dell'ateneo, coordina, programma e promuove le attività dei corsi di studio compresi i master universitari, i corsi di perfezionamento e le attività di formazione continua, permanente e ricorrente; monitora la qualità degli stessi; sostiene i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro.

2. Nell'ambito della sezione è istituita la commissione paritetica docenti-studenti di ateneo di cui all'articolo 28.

3. La sezione, attraverso il direttore e il gruppo di lavoro permanente, cura e predispone per l'approvazione:

- a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività didattiche e formative compreso il calendario e gli orari delle attività didattiche, l'utilizzazione degli spazi e ogni altro argomento riguardante il funzionamento dei corsi di studio;
- b) la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio e delle aree tematiche;
- c) il miglioramento continuo delle attività formative;
- d) la predisposizione delle parti di propria competenza del manifesto annuale degli studi;
- e) l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori;
- f) la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero;
- g) la proposta di utilizzo dei fondi assegnati al Dipartimento per la didattica nel rispetto delle linee e dei criteri definiti dal senato accademico;
- h) le proposte di convenzioni e di contratti di didattica nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti.

4. La sezione di coordinamento della didattica trasmette annualmente al consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e sui punti di forza e debolezza dell'offerta formativa evidenziando i criteri e le priorità per la programmazione dei posti di ruolo docente.

il segretario	il presidente

Articolo 27

(Sezione di coordinamento della ricerca)

1. La sezione di coordinamento della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attività di ricerca e di terza missione del Dipartimento anche avvalendosi dei servizi amministrativi dell'ateneo.
2. La sezione, attraverso il direttore e il gruppo di lavoro permanente, cura e predispone per l'approvazione:
 - a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni, compresa quella individuale svolta dai docenti;
 - b) la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più ricco possibile di opportunità, anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità;
 - c) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità;
 - d) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per la ricerca;
 - e) le proposte di convenzioni e di contratti di ricerca nei casi e secondo le modalità fissate dagli appositi regolamenti;
 - f) la proposta di istituzione, attivazione, disattivazione o soppressione di cluster, unità di ricerca e di altre forme di aggregazione per la ricerca.
3. La sezione di coordinamento della ricerca trasmette annualmente al consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e sui punti di forza e debolezza della ricerca evidenziando i criteri e le priorità per la programmazione dei posti di ruolo docente.

Articolo 28

(La commissione paritetica docenti-studenti)

1. Nell'ambito della sezione didattica del Dipartimento è istituita la commissione paritetica docenti-studenti.
2. La commissione ha la finalità di contribuire al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. In particolare:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, della organizzazione didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio;
 - b) formula pareri sull'attivazione, soppressione o disattivazione di corsi di studio;
 - c) individua indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propone al nucleo di valutazione;
 - d) redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, che trasmette al senato accademico e al nucleo di valutazione.
3. La commissione è composta da cinque docenti e cinque studenti. I docenti, e tra essi il presidente, sono designati dal consiglio del Dipartimento su proposta del direttore della sezione didattica; gli studenti sono individuati dal senato degli studenti.
4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del rettore e durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni.
5. Il funzionamento della commissione paritetica docenti-studenti è disciplinato dal regolamento del Dipartimento.

Articolo 29

(Scuola di dottorato)

1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'ateneo con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sentito il consiglio della scuola.
3. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

4. Il direttore è un professore ordinario a tempo pieno dell'ateneo eletto dal consiglio della scuola tra i suoi componenti. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. La carica di direttore della scuola di dottorato è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore del dipartimento e di direttore di sezione, di direttore di scuola di specializzazione, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.
6. Il direttore può designare tra i professori a tempo pieno dell'ateneo componenti del consiglio della scuola un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.
7. Le procedure per il funzionamento e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo sui corsi e le scuole di dottorato.
8. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività della scuola.

Articolo 30

(Le scuole di specializzazione)

1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, su proposta del Dipartimento anche in accordo con altri atenei.
3. Sono organi delle scuole di specializzazione:
 - a) il direttore;
 - b) il consiglio della scuola.
4. Il direttore è un professore di prima fascia o, in caso di motivato impedimento, di seconda fascia eletto dal consiglio della scuola tra i suoi componenti. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Il consiglio della scuola è composto da:
 - a) il direttore;
 - b) tutti i docenti dell'ateneo responsabili di un incarico di insegnamento nel corso di specializzazione della scuola salvo verifica delle incompatibilità definite dallo statuto;
 - c) un rappresentante degli specializzandi, eletto tra gli studenti iscritti regolarmente al corso di specializzazione.
6. Le procedure per il funzionamento e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo di funzionamento delle scuole di specializzazione.

Articolo 31

(Le strutture operative e le fondazioni universitarie)

1. L'ateneo si può avvalere di strutture operative e fondazioni per svolgere attività strumentali a sostegno dei suoi scopi istituzionali.
2. Le relazioni tra queste strutture e l'ateneo, relativamente agli strumenti e ai meccanismi di controllo, rispondono alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 32

(Il sistema bibliotecario e documentale di ateneo)

1. Le strutture bibliotecarie e documentali costituiscono il sistema bibliotecario e documentale di ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'ateneo.
2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale di ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

TITOLO IV - AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Articolo 33

(Regolamenti di ateneo e delle strutture)

1. L'attività e l'organizzazione dell'ateneo sono disciplinate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e delle singole strutture, dal Codice etico e dalle altre norme di rango legislativo che hanno carattere generale e sono compatibili con il suo specifico ordinamento.
2. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi di governo, nonché le procedure elettorali degli organi dell'ateneo e delle rappresentanze, con esclusione di quelle per le quali sia specificatamente disposto dallo statuto o si faccia rinvio a uno specifico regolamento. È deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla normativa vigente.
3. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi, delle scuole e delle eventuali altre attività formative istituiti presso l'ateneo ai sensi della vigente normativa. È deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità. Definisce gli ambiti di autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa delle strutture per la didattica e per la ricerca nonché dei centri di servizio e dei sistemi di ateneo. È deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.
5. Il regolamento del Dipartimento disciplina il funzionamento del Dipartimento, delle sue sezioni, dei corsi di studio, delle aree tematiche dei corsi di studio, dei cluster, delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione della ricerca e della commissione paritetica docenti-studenti. È deliberato dal senato accademico, su proposta del consiglio di Dipartimento e sentito il consiglio di amministrazione.
6. Il regolamento del senato degli studenti disciplina i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del senato degli studenti e dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 15, nonché quelli relativi alle cariche interne e alle rappresentanze studentesche negli organi dell'ateneo, compresi quelli di governo, previste dalla legge e dal presente statuto. Il regolamento definisce anche le regole generali per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e la gestione delle attività culturali promosse dal senato stesso o proposte dagli studenti dell'ateneo. Esso è deliberato dal senato degli studenti, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.
7. I regolamenti inerenti esclusivamente all'attività economico-finanziaria dell'ateneo e i regolamenti in materia di personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
8. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore e pubblicati sul sito web di ateneo.
9. Tutti i regolamenti, se non è diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.

Articolo 34

(Codice etico)

1. Il codice etico della comunità universitaria promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'ateneo. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela dei diritti relativi alla proprietà intellettuale.
2. È deliberato dal senato accademico a maggioranza dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore.
3. L'accertamento di violazioni del codice etico, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, nel rispetto del principio della gradualità e della proporzionalità, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni:
 - a) rimprovero verbale;

il segretario	il presidente

- b) rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato. Nel caso di recidiva o rilevanza della violazione o delle responsabilità derivanti dalla posizione occupata dall'interessato è prevista per lo stesso l'impossibilità di ricoprire incarichi istituzionali per un periodo di tre anni dalla comminazione della sanzione.
4. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spettano al senato accademico, su proposta del rettore.
5. Le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e i rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del codice etico sono definiti all'interno del codice etico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 in materia di procedimenti disciplinari.
6. L'ateneo può adottare un unico codice etico e di comportamento contenente le regole a cui devono conformarsi e attenersi tutte le categorie di personale coinvolte.

Articolo 35

(Modifiche, emanazione ed entrata in vigore dello statuto)

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore, al senato accademico o al consiglio di amministrazione.
2. Possono proporre modifiche allo statuto il consiglio di Dipartimento, il consiglio della scuola di dottorato e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, sentito il consiglio di Dipartimento e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Lo statuto e le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore e, salvo casi di motivata urgenza definiti nel provvedimento di emanazione, entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
5. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al comma 2, gli organi di governo dell'ateneo e quelli delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III, deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

TITOLO V - NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36

(Validità delle sedute degli organi collegiali)

1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le sedute degli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione scritta, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 37

(Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali)

1. I docenti e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo statuto possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni due anni e il relativo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Il procedimento di rinnovo degli organi deve essere completato prima della loro scadenza. I titolari di cariche accademiche e i componenti degli organi collegiali possono rimanere in carica dopo la scadenza del proprio mandato per non più di quarantacinque giorni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

il segretario	il presidente

4. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
5. L'organo collegiale opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti non ancora designati o eletti non superi un terzo dei componenti totali.

Articolo 38

(Incompatibilità e decadenza)

1. La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione. Sono cariche accademiche ai sensi del presente statuto le cariche di: rettore, prorettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina nonché di direttore della scuola di dottorato, direttore di Dipartimento, direttore di sezione del Dipartimento e di presidente del presidio della qualità. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione ovvero di accettare la designazione per una carica accademica, il professore con regime di impiego a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per il direttore di Dipartimento, i direttori di sezione della didattica e della ricerca del Dipartimento e il direttore della scuola di dottorato limitatamente al senato stesso;
 - b) essere componenti di altri organi dell'ateneo salvo che del consiglio di Dipartimento e del senato degli studenti;
 - c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
 - d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
3. Le funzioni di rappresentante del personale tecnico amministrativo nei diversi organi di governo, consultivi, di garanzia e di rappresentanza sindacale sono incompatibili tra loro.
4. Il titolare di una carica, salvo giustificato motivo, decade dal mandato conferito qualora la sua assenza si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi in caso di organo monocratico e per più di tre sedute consecutive in caso di componente degli organi collegiali.

Articolo 39

(Indennità di carica)

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce le indennità di carica e i compensi per la partecipazione agli organi dell'ateneo di cui al Titolo II e per l'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo i criteri e le modalità disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.
3. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

Articolo 40

(Interpretazioni)

1. Nello statuto:
 - a) per "professori", s'intendono i professori ordinari, associati e a tempo determinato;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

- b) per "docenti", s'intendono i professori di prima e di seconda fascia, i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- c) per "ricercatori", s'intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
- d) con l'espressione "personale tecnico e amministrativo", s'intende tutto il personale dipendente non docente dell'ateneo di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;
- e) con l'espressione "personale", s'intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo.

Articolo 41

(Inizio dell'anno accademico, decorrenza e durata dei mandati)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, a meno di diverse indicazioni legislative nazionali.
2. Tutti i mandati delle cariche accademiche e negli organi previsti dal presente statuto, compreso quello del direttore della scuola di specializzazione e della scuola di dottorato, hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente di un organo collegiale designato con procedura elettorale, il titolare subentrante, anche in caso di elezioni suppletive, completa il mandato del componente cessato. Lo scorcio di mandato conta, ai fini della non rieleggibilità, se supera la metà del mandato ordinario.
4. Per tutte le cariche elettive dell'ateneo, salvo che non siano esplicitamente previste dallo statuto norme diverse, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica la rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. Tali norme non si applicano ai coordinatori dei corsi di studio, delle aree tematiche dei corsi di studio se costituite, dei cluster, delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca.
5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

Articolo 42

(Norme transitorie)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto si procede alla disattivazione, con delibere degli organi di governo, del Dipartimento di "architettura, costruzione, conservazione" e del Dipartimento di "progettazione e pianificazione in ambienti complessi" i cui docenti e attività di didattica e di ricerca confluiscono nel Dipartimento "culture del progetto". Conseguentemente si procede all'assegnazione e trasferimento delle relative e necessarie risorse economiche, di supporto amministrativo e degli spazi utili allo svolgimento delle funzioni di competenza del Dipartimento "culture del progetto". Alla conclusione del procedimento tutti i docenti e tutti i corsi di studio afferiscono al Dipartimento "culture del progetto".
2. Entro lo stesso termine indicato al comma 1 si procede alla costituzione degli organi del dipartimento, del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo la composizione prevista dal presente statuto e alla costituzione o nomina di tutti quelli per i quali è prevista una diversa composizione o modalità di costituzione.
3. Fino alla disattivazione del dipartimento di "architettura, costruzione, conservazione" e del dipartimento di "progettazione e pianificazione in ambienti complessi" e alla costituzione dei nuovi organi accademici indicati al precedente comma 2 restano in carica gli organi esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto. Ciascun organo esercita anche le funzioni conferite per statuto all'organo corrispondente.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 ed entro dieci giorni dalla sua scadenza, il rettore provvede con proprio provvedimento allo scioglimento del Dipartimento di "architettura, costruzione, conservazione" e del Dipartimento di "progettazione e pianificazione in ambienti complessi". Con altro provvedimento e nel medesimo termine avvia i procedimenti, compresi quelli elettorali, per la costituzione o la nomina degli organi indicati al comma 2. Le elezioni debbono essere tenute entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
5. In prima applicazione, qualora non siano già state approvate le modifiche al regolamento generale di ateneo, al regolamento del senato degli studenti e al regolamento della scuola

il segretario

il presidente

di dottorato, le norme elettorali per la costituzione degli organi accademici e per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente statuto sono deliberate dal senato accademico in carica al momento dell'emanazione dello statuto stesso.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

7. Restano confermati fino alla loro naturale scadenza i mandati del rettore e degli organi per i quali il presente statuto non modifica la composizione in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto.

8. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto restano applicabili, per quanto compatibili, i regolamenti previgenti.

il segretario

il presidente

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 119 Sa/2018/Dg/affari istituzionali	pagina 1/1 allegati:1
--	--------------------------

TORNA ALL'ODG

1 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:

b) nuovo statuto di ateneo: definizione delle norme elettorali per la costituzione degli organi di ateneo

Il presidente ricorda al senato accademico che con l'emanazione delle modifiche allo statuto di ateneo, decorrono i tempi del periodo transitorio (120 giorni) entro cui è necessario procedere alla costituzione degli organi dell'ateneo secondo la nuova composizione ed in particolare è necessario eleggere:

- il direttore di dipartimento e i direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca
- i 3 docenti di ruolo e il rappresentante del personale tecnico e amministrativo in senato accademico
- il direttore della scuola di dottorato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 5 del nuovo statuto *"in prima applicazione, qualora non siano già state approvate le modifiche al regolamento generale di ateneo e al regolamento del senato degli studenti, le norme elettorali per la costituzione degli organi accademici e per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono deliberate dal senato accademico in carica al momento dell'emanazione dello statuto stesso"*.

È inoltre necessario che, in prima applicazione, il senato accademico deliberi anche sulle procedure per l'elezione del direttore della scuola di dottorato in attesa dell'adeguamento del regolamento della scuola stessa alle nuove disposizioni statutarie.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **visto l'articolo 42, comma 5 del nuovo statuto adottato dal senato accademico stesso nella seduta odierna**
- **rilevata la necessità di definire le norme elettorali per l'elezione degli organi accademici e delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche al fine di procedere con la costituzione degli organi dell'ateneo secondo la nuova composizione nei tempi utili per l'approvazione della nuova offerta formativa per l'a.a. 2019/2020**

delibera all'unanimità di:

- 1) approvare le norme elettorali per la costituzione degli organi di ateneo e il relativo cronoprogramma secondo quanto riportato nel documento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 8);
- 2) procedere con la costituzione del senato degli studenti secondo le nuove modalità alla naturale scadenza dell'attuale mandato (dicembre 2018) in modo tale che, alla chiusura delle iscrizioni ai corsi di studio dell'ateneo, sia possibile avere un effettivo elettorato attivo e passivo e sia più efficace la promozione delle candidature e la conseguente campagna elettorale.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DEI DIRETTORI DI SEZIONE, DI 3 DOCENTI E 1 PTA IN SENATO ACCADEMICO E DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO

Con l'emanazione delle modifiche allo statuto di ateneo, decorrono i tempi del periodo transitorio (120 giorni) entro cui è necessario procedere alla costituzione degli organi dell'ateneo secondo la nuova composizione ed in particolare è necessario eleggere:

il direttore di dipartimento e i direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca i 3 docenti di ruolo e il rappresentante del personale tecnico e amministrativo in senato accademico il direttore della scuola di dottorato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 5 del nuovo statuto *"in prima applicazione, qualora non siano già state approvate le modifiche al regolamento generale di ateneo e al regolamento del senato degli studenti, le norme elettorali per la costituzione degli organi accademici e per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono deliberate dal senato accademico in carica al momento dell'emanazione dello statuto stesso"*.

È inoltre necessario che, in prima applicazione, il senato accademico deliberi anche sulle procedure per l'elezione del direttore della scuola di dottorato in attesa dell'adeguamento del regolamento della scuola stessa alle nuove disposizioni statutarie.

Si rileva inoltre che per quanto concerne le rappresentanze degli studenti nei vari organi **appare opportuno procedere con la costituzione del senato degli studenti secondo le nuove modalità alla naturale scadenza dell'attuale mandato (dicembre 2018)** in modo tale che, alla chiusura delle iscrizioni ai corsi di studio dell'ateneo, sia possibile avere un effettivo elettorato attivo e passivo e sia più efficace la promozione delle candidature e la conseguente campagna elettorale.

Si rileva ancora che sarà possibile avviare i procedimenti elettorali solo successivamente:

- 1) all'entrata in vigore del nuovo statuto (15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
- 2) all'adozione, da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, della delibera di disattivazione del dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi (DPPAC) e del dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione (DACC). Tale deliberazione può essere adottata nelle sedute previste da calendario annuale (SA del 19 settembre e CDA del 21 settembre) oppure, per anticipare i tempi, in un'apposita seduta straordinaria anche congiunta.

Per quanto riguarda i singoli procedimenti elettorali si riportano di seguito le **norme elettorali di prima applicazione** che potranno essere integrate in sede di approvazione del regolamento generale:

Elezione del direttore del dipartimento e dei direttori di sezione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del nuovo statuto **l'elettorato attivo** è costituito dai componenti il consiglio del dipartimento.

Fanno parte del consiglio di dipartimento:

- a) il direttore;
- b) i professori e i ricercatori afferenti al dipartimento;
- c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo individuato tra quello assegnato funzionalmente al dipartimento;
- d) sei rappresentanti degli studenti eletti dal senato degli studenti nel proprio ambito secondo quanto disposto dal regolamento del senato degli studenti.

Per quanto riguarda il **rappresentante di cui alla lettera c)** esso viene individuato dal personale assegnato al dipartimento tra il personale stesso escludendo il responsabile di divisione.

Per quanto riguarda i **rappresentanti di cui alla lettera d)**, considerata l'opportunità che l'attuale senato degli studenti rimanga in carica fino alla naturale scadenza, in prima applicazione essi coincidono con i rappresentanti degli studenti in carica nei tre consigli di dipartimento.

L'**elettorato passivo** è costituito dai professori ordinari a tempo pieno. Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.

Ai sensi del medesimo articolo, il direttore del dipartimento e i direttori di sezione sono **eletti a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in quella successiva**. In caso di mancata elezione, si procede al **ballottaggio** tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

Le **votazioni** sono **valide** qualora abbia partecipato al voto la **maggioranza assoluta degli aventi diritto**.

Elezione di 3 docenti di ruolo e di 1 rappresentante del personale tecnico e amministrativo in senato accademico

L'**elettorato attivo** spetta:

a tutti i professori ordinari e associati nonché a tutti i ricercatori per l'elezione dei tre docenti;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

al personale tecnico e amministrativo assunto anche a tempo determinato per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo

L'**elettorato passivo** è costituito da:

tutti i professori ordinari e associati nonché tutti i ricercatori di ruolo per l'elezione dei 3 docenti. Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti;
tutto il personale tecnico e amministrativo assunto a tempo indeterminato per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

La **votazione** per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze nel senato accademico è **valida** se vi abbia preso parte **almeno un terzo degli elettori**.

L'invalidità delle votazioni relative all'elezione di una delle rappresentanze non pregiudica la validità delle votazioni relative alle altre componenti elettive. Qualora una votazione non risultasse valida, le elezioni per tali rappresentanze sono reindette entro trenta giorni.

Per entrambe le rappresentanze **sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti**. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Elezione del direttore della scuola di dottorato

L'**elettorato attivo** spetta al consiglio della scuola che è composto da:

- i docenti e ricercatori appartenenti al collegio docenti del corso Architettura, Città e Design di cui al più recente decreto rettorale di nomina (XXXIV ciclo, decreto rettorale n. 261 dell'11 giugno 2018 prot. n. 36421)
- i coordinatori dei curricula ancora attivi per il XXXII ciclo di dottorato del corso Architettura, Città e Design con inizio a.a. 2016/2017 (decreto rettorale n. 185 del 24 maggio 2016 prot. n. 9090)
- due rappresentanti dei dottorandi di cui al decreto rettorale 1 marzo 2018 n. 86

L'**elettorato passivo** è costituito dai professori ordinari a tempo pieno dell'ateneo componenti il consiglio della scuola di dottorato. Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.

Considerato che nel caso di un unico corso di dottorato, la carica di coordinatore del corso è ricoperta dal direttore della scuola, i candidati devono possedere i requisiti di qualificazione scientifica richiesti ad un coordinatore secondo quanto previsto dal Miur, su proposta dell'ANVUR, nelle Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato del 14 aprile 2017 (requisito A4 punto 4 integralmente riportato di seguito nei riferimenti normativi).

Per quanto riguarda lo **svolgimento delle elezioni** si adotta la **stessa procedura** utilizzata per l'**elezione dei 3 docenti di ruolo in senato accademico**.

In questo caso la votazione per l'elezione del direttore della scuola è **valida** se vi abbia preso parte **almeno un terzo degli aventi diritto al voto**. Qualora la votazione non risulti valida, le elezioni sono reindette entro trenta giorni.

È proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

In base a quanto disposto dall'articolo 41 comma 5 dello statuto di ateneo, **l'elettorato passivo per tutte le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato**.

Incompatibilità

La **carica di direttore del dipartimento e di direttore di sezione sono incompatibili** tra di loro e sono incompatibili con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di coordinatore di area tematica o di cluster, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore di scuola di dottorato, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del nuovo statuto, **i componenti del senato accademico non possono:**

- a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per il direttore di Dipartimento, i direttori di sezione della didattica e della ricerca del Dipartimento e il direttore della scuola di dottorato limitatamente al senato stesso;
- b) essere componenti di altri organi dell'ateneo salvo che del consiglio di Dipartimento e del senato degli studenti;
- c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
- d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
- e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

La **carica di direttore della scuola di dottorato è incompatibile** con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore del dipartimento e di direttore di sezione, di direttore di scuola di specializzazione, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

Procedura elettorale

In prima applicazione sono indette con **distinto provvedimento del rettore**:

l'elezione di 3 docenti di ruolo e del rappresentante del personale tecnico e amministrativo in senato accademico
l'elezione del direttore della scuola di dottorato
in accordo con il decano del dipartimento, l'elezione del direttore di dipartimento e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca

Ciascun provvedimento indica: data, luogo e orario di svolgimento della votazione, modalità e scadenze per la presentazione delle candidature.

Con gli stessi provvedimenti viene nominata la **commissione elettorale** che, per ragioni organizzative e di economicità, è unica e osserva la seguente composizione:

- il decano, con funzioni di presidente;
- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore;
- un rappresentante del pta.

La commissione elettorale, in analogia con quanto avviene per l'elezione del rettore, ha i seguenti compiti:
ricevere le candidature;
curare ogni iniziativa utile alla promozione e informazione;
verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;
valutare gli eventuali ricorsi sugli esiti delle votazioni.

Responsabilità dei procedimenti elettorali

Tutti i procedimenti elettorali sono gestiti centralmente sotto la responsabilità del **servizio di staff del direttore e degli affari istituzionali**.

Riferimenti normativi

Articolo 9ⁱ, 23ⁱⁱ, 25ⁱⁱⁱ, 29^{iv}, 38^v, 41^{vi} e 42^{vii} dello statuto di ateneo

Requisito A4 punto 4 delle Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato del 14 aprile 2017^{viii}

Di seguito si riportano in nota i **riferimenti normativi** e in sintesi il **cronoprogramma** delle attività con i relativi referenti che garantisce la costituzione e l'operatività dei nuovi organi ai fini della programmazione dell'offerta formativa e dello sviluppo della ricerca di ateneo.

i **Articolo 9 (composizione del senato accademico)**

1. Sono componenti del senato accademico:

- a)** il rettore;
- b)** il direttore del dipartimento;
- c)** il direttore della scuola di dottorato;
- d)** il direttore della sezione didattica del dipartimento;
- e)** il direttore della sezione ricerca del dipartimento;
- f)** tre docenti di ruolo eletti;
- g)** due rappresentanti degli studenti;
- h)** un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

2. Le modalità elettorali per i componenti di cui alle lettere f) e h) del comma 1 sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

3. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.

Il senato accademico è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo.

5. Il senato accademico dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni. Tutti i suoi componenti sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

ii Articolo 23 (Il direttore di dipartimento)

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento e in qualità di responsabile del suo funzionamento ne convoca e presiede il consiglio di cui cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. Il direttore è eletto dal consiglio di Dipartimento fra i professori ordinari a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in quella successiva. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Le modalità e le procedure per l'elezione del direttore del Dipartimento sono definite dal regolamento generale di ateneo.
5. Il direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore.
6. Il direttore può designare tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.
7. Il direttore del Dipartimento è componente di diritto del senato accademico.
8. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di sezione, coordinatore di area tematica o di cluster, di direttore di scuola di specializzazione e di direttore della scuola di dottorato, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

iii Articolo 25 (Le sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca)

1. Il Dipartimento è articolato in sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca di cui fanno parte tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso.
2. Ciascuna sezione ha un direttore eletto dal consiglio del Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno del Dipartimento. L'elezione dei direttori di sezione avviene con le stesse modalità e contestualmente a quella del direttore di Dipartimento, secondo le procedure definite dal regolamento generale di ateneo.
3. Il direttore di ciascuna sezione è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. È componente di diritto del senato accademico.
4. Ciascun direttore di sezione collabora con il direttore del Dipartimento e con i delegati del rettore incaricati di specifiche attività attinenti all'offerta formativa e alla ricerca e con il presidio di qualità di ateneo per quanto attiene alla gestione del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento e degli altri processi di certificazione della qualità.
5. All'organizzazione, gestione e monitoraggio delle specifiche attività di competenza di ciascuna sezione di cui ai successi articoli 26 e 27 sovrintende un specifico gruppo di lavoro permanente composto:
 - per la sezione di coordinamento della didattica dal direttore della sezione e da tutti i coordinatori dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale;
 - per la sezione di coordinamento della ricerca, dal direttore della sezione, da una rappresentanza dei coordinatori dei cluster, da una rappresentanza delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca, se istituite, secondo le modalità definite dal regolamento del Dipartimento.I coordinatori dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono individuati dal consiglio di Dipartimento su proposta dei docenti afferenti ai rispettivi corsi di studio e sono nominati con decreto del direttore del Dipartimento. I coordinatori dei cluster, delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca sono individuati dal consiglio di Dipartimento tra i docenti dell'ateneo su proposta degli aderenti e sono nominati con decreto del direttore di dipartimento.
6. La carica di direttore di sezione è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di Dipartimento, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore di scuola di dottorato, di cluster, di area tematica se costituita, di centro o di laboratorio, di componente del nucleo di valutazione e del presidio della qualità.

iv Articolo 29 (Scuola di dottorato)

1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'ateneo con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sentito il consiglio della scuola.
3. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

il segretario	il presidente
---------------	---------------

4. Il direttore è un professore ordinario a tempo pieno dell'ateneo eletto dal consiglio della scuola tra i suoi componenti. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Il direttore può designare tra i professori a tempo pieno dell'ateneo componenti del consiglio della scuola un vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.
6. Le procedure per il funzionamento e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo sui corsi e le scuole di dottorato.
7. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività della scuola.

v Articolo 38 (Incompatibilità e decadenza)

1. La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione. Sono cariche accademiche ai sensi del presente statuto le cariche di: rettore, prorettore, componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina nonché di direttore della scuola di dottorato, direttore di Dipartimento, direttore di sezione del Dipartimento e di presidente del presidio della qualità. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione ovvero di accettare la designazione per una carica accademica, il professore con regime di impiego a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per il direttore di Dipartimento, i direttori di sezione della didattica e della ricerca del Dipartimento e il direttore della scuola di dottorato limitatamente al senato stesso;
 - b) essere componenti di altri organi dell'ateneo salvo che del consiglio di Dipartimento e del senato degli studenti;
 - c) ricoprire il ruolo di direttore delle scuole di specializzazione;
 - d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.
3. Le funzioni di rappresentante del personale tecnico amministrativo nei diversi organi di governo, consultivi, di garanzia e di rappresentanza sindacale sono incompatibili tra loro.
4. Il titolare di una carica, salvo giustificato motivo, decade dal mandato conferito qualora la sua assenza si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi in caso di organo monocratico e per più di tre sedute consecutive in caso di componente degli organi collegiali.

vi Articolo 41 (Inizio dell'anno accademico, decorrenza e durata dei mandati)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo, a meno di diverse indicazioni legislative nazionali.
2. Tutti i mandati delle cariche accademiche e negli organi previsti dal presente statuto, compreso quello del direttore della scuola di specializzazione e della scuola di dottorato, hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente di un organo collegiale designato con procedura elettorale, il titolare subentrante, anche in caso di elezioni suppletive, completa il mandato del componente cessato. Lo scorcio di mandato conta, ai fini della non rieleggibilità, se supera la metà del mandato ordinario.
4. Per tutte le cariche elettive dell'ateneo, salvo che non siano esplicitamente previste dallo statuto norme diverse, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica la rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. Tali norme non si applicano ai coordinatori dei corsi di studio, delle aree tematiche dei corsi di studio se costituite, dei cluster, delle unità di ricerca e delle altre forme di aggregazione per la ricerca.
5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

vii Articolo 42 (Norme transitorie)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto si procede alla disattivazione, con delibere degli organi di governo, del Dipartimento di "architettura, costruzione, conservazione" e del Dipartimento di "progettazione e pianificazione in ambienti complessi" i cui docenti e attività di didattica e di ricerca confluiscono nel Dipartimento "culture del progetto". Conseguentemente si procede all'assegnazione e trasferimento delle relative e

necessarie risorse economiche, di supporto amministrativo e degli spazi utili allo svolgimento delle funzioni di competenza del Dipartimento "culture del progetto".

Alla conclusione del procedimento tutti i docenti e tutti i corsi di studio afferiscono al Dipartimento "culture del progetto".

2. Entro lo stesso termine indicato al comma 1 si procede alla costituzione degli organi del dipartimento, del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo la composizione prevista dal presente statuto e alla costituzione o nomina di tutti quelli per i quali è prevista una diversa composizione o modalità di costituzione.

3. Fino alla disattivazione del dipartimento di "architettura, costruzione, conservazione" e del dipartimento di "progettazione e pianificazione in ambienti complessi" e alla costituzione dei nuovi organi accademici indicati al precedente comma 2 restano in carica gli organi esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto. Ciascun organo esercita anche le funzioni conferite per statuto all'organo corrispondente.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 ed entro dieci giorni dalla sua scadenza, il rettore provvede con proprio provvedimento allo scioglimento dei dipartimenti e alla costituzione del Dipartimento "culture del progetto". Con altro provvedimento e nel medesimo termine avvia i procedimenti, compresi quelli elettorali, per la costituzione o la nomina degli organi indicati al comma 2. Le elezioni debbono essere tenute entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

5. In prima applicazione, qualora non siano già state approvate le modifiche al regolamento generale di ateneo e al regolamento del senato degli studenti, le norme elettorali per la costituzione degli organi accademici e per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente statuto sono deliberate dal senato accademico in carica al momento dell'emanazione dello statuto stesso.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

7. Restano confermati fino alla loro naturale scadenza i mandati del rettore e degli organi per i quali il presente statuto non modifica la composizione in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto.

8. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto restano applicabili, per quanto compatibili, i regolamenti previgenti.

^{viii} **4. Qualificazione scientifica del coordinatore**

La valutazione viene effettuata sulla base del curriculum del medesimo, che ne garantisca la qualificazione e la capacità organizzativa in campo scientifico. A tal fine vanno accertati i seguenti requisiti:

a. possedere almeno due dei valori soglia previsti per i Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale ai sensi del DM 120/2016;

oppure:

b. Soddisfare almeno 2 delle seguenti condizioni:

i. La partecipazione a comitati di direzione o di redazione di riviste A/ISI/Scopus;

ii. L'esperienza di coordinamento centrale o di unità di gruppi di ricerca e/o di progetti nazionali o internazionali competitivi negli ultimi 10 anni.

iii. Per i settori bibliometrici, l'h index a 15 anni del coordinatore deve essere uguale o superiore alla soglia ASN per il ruolo di commissario nel Settore Concorsuale (o SSD) di appartenenza. Per i settori non bibliometrici il numero di lavori pubblicati su riviste in classe A negli ultimi 15 anni deve essere uguale o superiore alla soglia per i commissari del Settore Concorsuale (o SSD) di riferimento dell'ultima ASN. Tali soglie si applicano indipendentemente dal fatto che il coordinatore abbia qualifica di professore ordinario o associato.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CRONOPROGRAMMA

azioni	attori	strutture di gestione	output	scadenza
Invio statuto al MIUR	rettore	affari istituzionali	nota del rettore	14 giugno
Data di risposta MIUR	MIUR	affari istituzionali		17 luglio
Accoglimento delle osservazioni del MIUR	Senato accademico	affari istituzionali	delibera	25 luglio
Invio delibera di accoglimento osservazioni al MIUR	rettore	affari istituzionali	nota del rettore	26 luglio
Emanazione statuto e contestuale invio alla GU	rettore	affari istituzionali	decreto rettorale nota del servizio affari istituzionali	entro 3 agosto
Entrata in vigore dello statuto e avvio del periodo transitorio		affari istituzionali		15 giorni dopo la pubblicazione in GU e comunque entro il 7 settembre – 7 gennaio 2019

Elezione del direttore di dipartimento e di sezione, di 3 docenti e 1 pta nel senato accademico e del direttore della scuola di dottorato 2018/2021 – 30-31 ottobre 2018

azioni	attori	strutture di gestione	output	scadenza
Indizione delle elezioni e nomina commissione elettorale	rettore	affari istituzionali	decreto rettorale	entro il 28 settembre
Informazione elezioni e pubblicazione degli elenchi elettorali	ufficio elettorale	affari istituzionali afu comesta	pagina web, email,	dal 28 settembre al 31 ottobre
Presentazione candidature	elettorato passivo	affari istituzionali		dal 28 settembre al 15 ottobre
Validazione e pubblicità delle candidature	commissione elettorale	affari istituzionali	verbale commissione pagina web, email	entro il 19 ottobre
Costituzione del seggio elettorale	direttore generale	affari istituzionali	decreto del direttore generale	16 ottobre
Allestimento del seggio elettorale, materiali ed eventuale procedura informatica		affari istituzionali area infrastrutture comesta		entro il 29 ottobre

il segretario	il presidente
---------------	---------------

azioni	attori	strutture di gestione	output	scadenza
Votazioni	elettorato attivo	affari istituzionali	elezione del direttore del dipartimento e di sezione (verbale del seggio)	prima e seconda votazione: 30 ottobre eventuale ballottaggio: 31 ottobre
Votazioni	elettorato attivo	affari istituzionali	elezione delle rappresentanze nel senato accademico e del direttore della scuola di dottorato (verbale del seggio)	31 ottobre
Pubblicità esito votazioni	commissione elettorale	affari istituzionali	pagina web email	31 ottobre
Presentazione ricorsi	elettorato attivo e passivo	affari istituzionali		entro il 5 novembre
Valutazione ricorsi e proclamazione degli eletti	commissione elettorale	affari istituzionali	verbale commissione email pagina web	dal 5 al 9 novembre
Nomina del direttore del dipartimento e di sezione, di 3 docenti e 1 pta in sa e del direttore della scuola di dottorato	rettore	affari istituzionali	decreto rettorale	entro 9 novembre
Insediamiento del senato accademico	nuovi componenti SA	affari istituzionali	verbale seduta	14 novembre

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 120 Sa/2018/Dg/affari legali	pagina 1/2
--	------------

TORNA ALL'ODG

1 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:

c) collegio di disciplina luav: sostituzione membro e ricomposizione del collegio

Il presidente ricorda che, a norma dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. 'legge Gelmini'), recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", presso ogni università deve essere costituito un collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e ad esprimere in merito parere conclusivo.

A norma del sopra citato articolo 10 il collegio deve essere composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto.

A tale proposito il presidente fa presente che lo statuto dell'Università luav di Venezia, all'articolo 22 dispone, ai primi due commi:

"1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal senato accademico per tre anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta.

2. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti".

Il presidente ricorda che, con delibera n. 146 del 13 dicembre 2017, il senato accademico aveva designato quali componenti del collegio di disciplina per il triennio 2018-2020 i seguenti docenti, poi nominati con decreto rettorale 19 dicembre 2017 n. 564:

- Matelda Reho, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro effettivo e con funzioni di presidente del collegio;
- Stefano Munarin, professore associato in regime di tempo pieno, in qualità di membro effettivo;
- Dario Trabucco, ricercatore in regime di tempo pieno, in qualità di membro effettivo;
- Mario Lupano, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro supplente;
- Agostino De Rosa, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro supplente.

Il presidente comunica che il dott. Dario Trabucco, a seguito della procedura valutativa bandita con decreto rettorale 17 aprile 2018 n. 104 per la copertura di 3 posti di professore di seconda fascia ai sensi della legge 240/2010, articolo 24, comma 6 presso l'Università luav di Venezia, con successivo decreto rettorale 10 luglio 2018 n. 305 è stato nominato professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell'architettura - settore scientifico disciplinare ICAR/12 "Tecnologia dell'architettura" presso il dipartimento di architettura costruzione conservazione a decorrere dal 2 luglio 2018, cessando in pari data dalla qualifica di ricercatore universitario. Rendendosi pertanto necessario procedere alla ricomposizione del collegio di disciplina con l'individuazione di un altro ricercatore a tempo indeterminato in sostituzione del prof. Dario Trabucco, il presidente, accertata la disponibilità del ricercatore interessato, propone la nomina della dott.ssa Ludovica Scarpa, ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno presso l'ateneo, quale membro effettivo del collegio di disciplina che, per il triennio 2018-2020, viene ricomposto come segue:

- Matelda Reho, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro effettivo e con funzioni di presidente del collegio;
- Stefano Munarin, professore associato in regime di tempo pieno, in qualità di membro effettivo;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 120 Sa/2018/Dg/affari legali	pagina 2/2
--	------------

- Ludovica Scarpa, ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, in qualità di membro effettivo;
- Mario Lupano, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro supplente;
- Agostino De Rosa, professore ordinario in regime di tempo pieno, in qualità di membro supplente.

I mandati si concluderanno il 31 dicembre 2020.

Il senato accademico:

- **udita la relazione del presidente**

- **vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 10**

- **visto lo statuto di luav e in particolare l'articolo 22**

delibera all'unanimità di designare la dott.ssa Ludovica Scarpa, ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno presso l'ateneo, quale membro effettivo del collegio di disciplina luav per la parte residua del triennio 2018-2020, in sostituzione del prof. Dario Trabucco.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 121 Sa/2018/Dg/affari istituzionali	pagina 1/1
--	------------

TORNA ALL'ODG

1 Statuto, regolamenti, elezioni e nomine:

d) Fondazione luav: designazione di un componente del consiglio di amministrazione

Il presidente informa che con nota del 26 giugno 2018 il prof. Marco Dugato ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del consiglio di amministrazione della Fondazione luav.

A tale riguardo il presidente ricorda che il senato accademico e il consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 12 e 19 luglio 2017, avevano designato per il triennio 2017/2020:

- il rettore, prof. Alberto Ferlenga, quale presidente della Fondazione luav;
- il prof. Marco Dugato e la dott.ssa Agnese Lunardelli quali componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione stessa.

Successivamente tali organi della Fondazione sono stati nominati con decreto rettorale 25 luglio 2017 n. 322 con decorrenza dall'1 agosto 2017 e fino al 31 luglio 2020.

Con decreto rettorale 19 settembre 2017 n. 402 è stato nominato inoltre il dott. Federico Cinquepalmi quale componente del consiglio di amministrazione della Fondazione in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il medesimo triennio.

Il presidente informa inoltre che nella seduta del 13 luglio 2018 il consiglio di amministrazione della Fondazione ha preso atto delle dimissioni del prof. Dugato e si rende pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione.

A tal fine il presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Fondazione un componente del consiglio di amministrazione è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e i restanti componenti sono designati dall'ente di riferimento, ovvero dall'Università luav di Venezia. In caso di cessazione per volontarie dimissioni il componente viene sostituito dall'ente che lo aveva designato inizialmente.

Il presidente informa infine che nella seduta del 18 luglio 2018 il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle tipologie di attività previste dall'articolo 4 dello statuto della Fondazione, ha deliberato di designare il prof. Giuseppe Piperata quale componente del consiglio di amministrazione della Fondazione luav in sostituzione del prof. Marco Dugato per la parte residua del triennio 2017-2020.

Il consiglio di amministrazione

- udita la relazione del presidente

- visto lo statuto dell'Università luav di Venezia

- visto lo statuto della Fondazione luav e in particolare gli articoli 10 e 4

- visti il decreto rettorale 25 luglio 2017 n. 322 e il decreto rettorale 19 settembre 2017 n. 402

- vista la nota del 26 giugno 2018 con la quale il prof. Marco Dugato ha comunicato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione della Fondazione luav;

- rilevato quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 luglio 2018

delibera all'unanimità di designare il prof. Giuseppe Piperata quale componente del consiglio di amministrazione della Fondazione luav per la parte residua del triennio 2017/2020 in sostituzione del prof. Marco Dugato.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 122 Sa/2018/rettorato	pagina 1/4
---	------------

TORNA ALL'ODG

4 Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa:

a) protocollo d'intesa con Aerodron srl

Il presidente sottopone all'attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un protocollo di intesa con Aerodron srl al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema dell'utilizzo e delle applicazioni di droni civili nell'ambito della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

A tale riguardo il presidente ricorda che:

- luav, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza nei settori sopra citati. Particolare attenzione riguarda la rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- AeroDron è una startup italiana, la quale attraverso l'utilizzo di droni civili offre servizi professionali di riprese aeree a bassa quota ed alta precisione a supporto di attività di analisi, tutela, prevenzione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
- AeroDron opera nel campo dei servizi urbani ed ambientali con l'obiettivo d'inserire l'utilizzo dei droni nella tecnologia già in uso, supportando lo sviluppo di progetti innovativi per la pianificazione urbanistica, la qualità dell'aria, il dissesto idrogeologico, la sicurezza;
- AeroDron intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore della pianificazione territoriale ed ambientale al fine di approfondire i temi relativi all'adattamento climatico nelle città;
- luav e AeroDron intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di pianificazione territoriale e ambientale in uno scenario di cambiamento climatico.

Il presidente comunica che nell'ambito del protocollo d'intesa oggetto della presente deliberazione, si prevedono forme di collaborazione tra le quali:

- collaborazione nella conduzione di ricerche e progettazioni sui temi di comune interesse tra le strutture dell'luav e di AeroDron;
- condivisione esisti di ricerca, dati e elaborazioni concordati ai fini di obiettivi comuni;
- promozione di seminari, incontri, esposizioni e mostre;
- scambio di documentazione, attività di promozione

Il **responsabile scientifico** del presente accordo, che avrà una durata di tre anni a partire dalla data di stipula, è il prof. **Francesco Musco**.

Il presidente informa infine che nella seduta del 18 luglio 2018 il consiglio di amministrazione ha approvato la stipula del protocollo di intesa in oggetto dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo di intesa sotto riportato.

Protocollo di intesa tra l'Università luav di Venezia e Aerodron s.r.l.

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del senato accademico del ... e del consiglio di amministrazione del...

e

AeroDron S.r.l., di seguito denominata AeroDron, codice fiscale 02665480345, partita I.V.A.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 122 Sa/2018/rettorato	pagina 2/4
---	------------

02665480345, rappresentata dall'amministratore delegato dott. Romeo Broglia, nato a Borgo Val di Taro il 20/11/1951, domiciliato per la carica presso AeroDron srl, legittimato alla firma del presente atto

luav e AeroDron vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

Premesso che:

- luav, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza nei settori sopra citati. Particolare attenzione riguarda la rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- AeroDron è una startup italiana, la quale attraverso l'utilizzo di droni civili offre servizi professionali di riprese aeree a bassa quota ed alta precisione a supporto di attività di analisi, tutela, prevenzione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
- AeroDron opera nel campo dei servizi urbani ed ambientali con l'obiettivo d'inserire l'utilizzo dei droni nella tecnologia già in uso, supportando lo sviluppo di progetti innovativi per la pianificazione urbanistica, la qualità dell'aria, il dissesto idrogeologico, la sicurezza;
- AeroDron intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore della pianificazione territoriale ed ambientale al fine di approfondire i temi relativi all'adattamento climatico nelle città;
- luav e AeroDron intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di pianificazione territoriale e ambientale in uno scenario di cambiamento climatico.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

1. luav e AeroDron riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema dell'utilizzo e delle applicazioni di droni civili nell'ambito della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.

Articolo 2 - Forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- collaborazione nella conduzione di ricerche e progettazioni sui temi di comune interesse tra le strutture dell'luav e di AeroDron;
- condivisione esisti di ricerca, dati e elaborazioni concordati ai fini di obiettivi comuni;
- promozione di seminari, incontri, esposizioni e mostre;
- scambio di documentazione, attività di pubblicazione

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 122 Sa/2018/rettorato	pagina 3/4
---	------------

Articolo 4 - Assicurazione

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

Articolo 5 - Soggetti responsabili

1. AeroDron individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo l'architetto Fausto Ugozzoli.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Francesco Musco.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

Articolo 6 - Riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

Articolo 7 - proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 122 Sa/2018/rettorato	pagina 4/4
---	------------

convenzioni attuative di cui all'art. 3.

Articolo 8 - Uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 9 - Pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

Articolo 10 - Durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

Articolo 11 - Controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 12 - Privacy

1. Le Parti convengono che i dati personali raccolti in relazione al presente Protocollo di intesa siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

Articolo 13 - Registrazione

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

Articolo 14 - Annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e AeroDron.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

Articolo 15 - Uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

AeroDron S.r.l.

Università luav di Venezia

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente

- visto lo statuto dell'Università luav e in particolare l'articolo 6

- rilevato quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 luglio 2018

- ritenuto l'interesse dell'ateneo ad attivare collaborazioni finalizzate a sviluppare e promuovere la ricerca sul tema dell'utilizzo e delle applicazioni di droni civili nell'ambito della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale delibera all'unanimità di approvare il protocollo di intesa con Aerodron s.r.l. secondo lo schema sopra riportato dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 123 Sa/2018/Afru	pagina 1/2
--	------------

TORNA ALL'ODG

3 Personale:

b) contratto di ricerca con il prof. Marcello Balbo per la nomina a responsabile scientifico della Cattedra Unesco: proroga incarico

Il presidente ricorda che dal 2008 nell'Università luav è istituita una Cattedra Unesco sull'Inclusione Sociale e Spaziale dei Migranti Internazionali – politiche e pratiche urbane con l'obiettivo di studiare le pratiche e le politiche locali che favoriscono o frenano l'inclusione dei residenti stranieri nelle città, tanto nel Nord quanto nel Sud del mondo (accordo con United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO per l'istituzione di una cattedra Unesco in "Social and spacial inclusion of international migrants: urban policies and practice" del 17 settembre 2008).

L'accordo tra luav e Unesco è stato rinnovato nel 2014, su richiesta del rettore e a seguito di positiva valutazione da parte dell'Unesco, fino all'agosto 2019 (nota Unesco del 2 marzo 2015 prot. n. 3969).

La Cattedra ha l'obiettivo di sviluppare attività di ricerca, didattica e comunicazione in ambito multidisciplinare sul tema in oggetto, e mira a creare una rete di docenti, ricercatori e studenti offrendo spazi di insegnamento, ricerca e scambio di ricercatori tra le istituzioni partecipanti, in particolare tra quelle dei paesi in via di sviluppo e di paesi in transizione.

Nell'ambito della cattedra Unesco sono stati realizzati i seguenti progetti:

- MIUrb/AL "Osservatorio sperimentale sulle Migrazioni Internazionali nelle aree Urbane dell'America Latina" (30/11/2005-30/11/2008);
- PRIN – "Piccoli comuni e coesione sociale. Politiche e pratiche urbane per l'inclusione spaziale e sociale degli immigrati" (01/02/2013 – 30/01/2016);
- IRSES – "SharingSpace. Research on Intercultural Cities and Collective Space" (1/12/2012 – 30/11/2015);
- FEI – "Mediare.com: percorsi di comunità attraverso la mediazione" (1/09/2011-30/06/2012);
- FEI – "Altrimenti nella città" (23/07/2010 – 30/06/2011);
- MIUM-TIE "Managing International Urban Migration in Turkey Italy and Spain" (01/06/2008-30/11/2009).

Dall'1 settembre 2016 è inoltre attivo il progetto di ricerca "URGENT: Urban Re-Generation European Network of Towns" con durata biennale fino al 31 agosto 2018.

Il presidente ricorda che nella seduta del 12 ottobre 2016 il senato ha deliberato di autorizzare la stipula di un contratto di ricerca con il prof. Marcello Balbo al fine di permettergli di continuare l'incarico di responsabile scientifico della Cattedra Unesco "Politiche urbane e integrazione sociale sugli immigrati" dopo la sua collocazione in quiescenza dall'1 novembre 2016. L'incarico aveva decorrenza dall'1 novembre 2016 e terminava il 31 ottobre 2017, era a titolo gratuito e non comportava la gestione di fondi per i quali il direttore del dipartimento di progettazione e pianificazione in ambienti complessi ha designato la prof.ssa Laura Fregolent come nuovo responsabile. Nella seduta del 13 settembre 2017 il senato aveva inoltre autorizzato la proroga di tale incarico fino al 31 agosto 2018.

Considerato che fin dal 2008 il prof Marcello Balbo è stato incaricato della responsabilità scientifica della cattedra Unesco, in quanto professore ordinario di urbanistica esperto nei Paesi in via di sviluppo, già direttore della Scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale dei paesi in via di sviluppo e responsabile scientifico di un Master dedicato, e che ha ricoperto il ruolo di Chairman della Cattedra ininterrottamente fino ad oggi, il presidente, visti anche gli apprezzabili risultati nella gestione scientifica della Cattedra ottenuti dal professore stesso e al fine di garantire continuità nella ricerca scientifica dedicata, propone al senato di prorogare l'incarico al prof. Marcello Balbo fino a scadenza dell'accordo previsto per il 31 agosto 2019, autorizzando la stipula di un contratto a titolo gratuito. Nel caso il progetto fosse già concluso, il presidente propone al senato che i fondi rientrino nella disponibilità dell'ateneo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 123 Sa/2018/Afru	pagina 2/2
--	------------

Il presidente informa che tale incarico non risulta incompatibile con le attuali disposizioni normative in materia di quiescenza in quanto la circolare Madia n. 4/2014 prevede che "essendo distinti da quelli di studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. (...)."

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
 - **visto lo statuto dell'Università luav**
 - **visto l'accordo con United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) per l'istituzione di una cattedra Unesco in "Social and spacial inclusion of international migrants: urban policies and practice" del 17 settembre 2008 prot. n. 13389 rinnovato con nota Unesco del 2 marzo 2015 prot. n. 3969**
 - **vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4 del 28 aprile 2014**
 - **richiamato quanto deliberato dal senato accademico nelle sedute del 12 ottobre 2016 e 13 settembre 2017**
 - **considerati i risultati di eccellenza finora raggiunti e gli esiti apprezzabili ottenuti dal docente stesso nella gestione scientifica della Cattedra**
 - **rilevata la necessità di dare continuità alle attività di ricerca e di promozione della Cattedra**
- delibera all'unanimità di prorogare l'incarico di responsabile scientifico della Cattedra Unesco al prof. Marcello Balbo fino a scadenza dell'accordo previsto per il 31 agosto 2019, autorizzando la stipula di un contratto a titolo gratuito.**
- Nel caso il progetto fosse già concluso i fondi rientreranno nella disponibilità dell'ateneo.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 124 Sa/2018/Afru	pagina 1/2
--	------------

TORNA ALL'ODG

3 Personale:

a) piano programmazione del personale docente: reclutamento professori di I fascia ex articolo 18, comma 1 della legge 240/2010: individuazione settori concorsuali

alle ore 10.45 escono i professori Laura Fregolent e Ezio Micelli

Il presidente ricorda che nella seduta del 11 luglio 2018 il senato accademico si è espresso in merito all'avvio di una procedura selettiva per sei posti di professore di I fascia ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e nella seduta del 18 luglio 2018 il consiglio di amministrazione ha approvato la proposta subordinandone l'attivazione all'approvazione dei settori da parte del senato accademico nella seduta odierna.

Nelle medesime sedute il rettore aveva avuto il mandato di individuare i settori su cui utilizzare tali punti organico secondo criteri di necessità, anche a seguito di quanto emerso dalla relazione sullo stato dell'arte dell'offerta formativa previsto all'ordine del giorno della seduta odierna.

A tale riguardo il presidente informa che l'indicazione di utilizzo di questa prima tranche di punti organico a concorso aperto si basa su considerazioni sia di carattere più generale sia specifico:

- le prime riguardano la necessità di garantire un'adeguata governance nei diversi settori dell'ateneo in un momento importante di passaggio verso il riassetto dell'Università luav come Scuola Speciale a dipartimento unico;
- le seconde sono relative allo stato di sofferenza di alcuni settori che si verrà a determinare in seguito al collocamento a riposo di numerosi docenti nei prossimi due anni.

Il presidente rileva infine che risulta necessario garantire un ricambio nella docenza e, insieme, garantire a docenti in possesso dell'abilitazione nazionale la partecipazione a concorsi aperti nelle rispettive discipline.

In base a quanto sopra esposto, il presidente propone al senato accademico di dare avvio alla procedura selettiva per sei posti di professore di I fascia ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 240/2010 sui seguenti settori concorsuali:

- 3 posti nel settore concorsuale 08/D1 - progettazione architettonica, SSD di riferimento ICAR/14 - composizione architettonica, per il quale nei prossimi 2 anni si prevede il collocamento a riposo di quattro docenti di prima fascia
- 1 posto nel settore concorsuale 10/C1 - teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, SSD di riferimento L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione
- 1 posto nel settore concorsuale 10/D2 - lingua e letteratura greca, SSD di riferimento L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca
- 1 posto nel settore concorsuale 12/E2 - diritto comparato, SSD di riferimento IUS/02 diritto privato comparato, a consolidamento di ambiti di insegnamento e di gestione che costituiscono una presenza minoritaria, ma caratterizzante, nell'ambito di un'offerta che dovrà essere sempre più connotata, rispetto ad altre, dalla permeabilità e dallo scambio tra discipline.

Il presidente dà avvio alla discussione nella quale intervengono i professori **Piercarlo Romagnoni** e **Antonella Cecchi**, le cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta.

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente

- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'articolo 18 comma 1
- richiamato quanto deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 11 e 18 luglio 2018
- ritenuta la necessità di garantire un'adeguata governance nei diversi settori dell'ateneo in un momento importante di passaggio verso il riassetto dell'Università luav come scuola speciale a dipartimento unico
- considerato lo stato di sofferenza di alcuni settori che si verrà a determinare in seguito al collocamento a riposo di numerosi docenti nei prossimi due anni

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 124 Sa/2018/Afru	pagina 2/2
--	------------

- tenuto conto della necessità di provvedere al consolidamento di alcuni ambiti che, pur costituendo una presenza minoritaria, caratterizzano l'offerta didattica dell'ateneo nel segno di una positiva differenza rispetto ad altre università, che sarà particolarmente importante per il futuro di una scuola che si avvia a essere speciale delibera all'unanimità di dare avvio alla procedura selettiva per sei posti di professore di I fascia ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 240/2010 sui seguenti settori concorsuali:

3 posti nel settore concorsuale 08/D1 - progettazione architettonica, SSD di riferimento ICAR/14 - composizione architettonica;

1 posto nel settore concorsuale 10/C1 - teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, SSD di riferimento L-ART/06 - cinema, fotografia e televisione;

1 posto nel settore concorsuale 10/D2 - lingua e letteratura greca, SSD di riferimento L-FIL-LET/02 - lingua e letteratura greca;

1 posto nel settore concorsuale 12/E2 - diritto comparato, SSD di riferimento IUS/02 diritto privato comparato.

Il senato accademico dichiara inoltre il proprio impegno a dare seguito ad un'ulteriore tornata che completi il quadro delle necessità dell'ateneo per la fase attuale, a seguito degli esiti della prima tranche concorsuale sopra citata e tenuto conto delle necessità rilevate dai dipartimenti dell'ateneo nell'ambito delle singole programmazioni della didattica già deliberate.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 125 Sa/2018/Adss	pagina 1/5
--	------------

TORNA ALL'ODG

2 Didattica e formazione:

a) stato dell'arte dell'offerta formativa luav e possibili scenari futuri

alle ore 11.25 entrano i professori Laura Fregolent e Ezio Micelli

Il presidente invita la dott.ssa Lucia Basile, dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti, a relazionare in merito allo stato dell'arte dell'offerta formativa luav e possibili scenari futuri.

La dott.ssa **Lucia Basile** illustra al senato accademico la situazione attuale dei corsi di studio a partire dai seguenti elementi:

Preiscrizioni

Sono stati presi in considerazione i dati relativi all'anno accademico 2017/2018 in confronto a quelli dell'anno accademico 2016/17. Le preiscrizioni per l'anno accademico 2018/2019 si chiuderanno infatti nel mese di agosto, tranne che per il settore di architettura che dipende dalla banca dati ministeriale.

L'anno scorso si è registrato un saldo positivo (+ 2,5% pari a 56 studenti) con una dinamica che ha visto nel complesso un aumento delle preiscrizioni ai corsi di laurea triennale (+8,4% pari a + 190 studenti) e una flessione di quelle ai corsi di laurea magistrale (-5,9% pari a -134 studenti).

Nello specifico, dall'**analisi della situazione di ogni filiera** presente all'interno dell'ateneo, si rileva che i **corsi di laurea triennale** in urbanistica (L21) e architettura (L17) perdono rispettivamente 9 e 33 preiscritti, mentre la classe del disegno industriale (L4) aumenta di 232 studenti. L'aumento di preiscritti nella classe L4 è dovuto al nuovo indirizzo di Interior design che ha comportato 200 nuove domande, ma anche all'aumento di 87 preiscritti nel corso di design della moda e arti multimediali (+37 per il percorso «moda» e +50 per il percorso «arti»). Mentre l'indirizzo di Product and visual design perde 55 preiscritti.

Per quanto riguarda i **corsi di laurea magistrale** si rileva che i corsi di laurea di pianificazione territoriale (LM 48), architettura (LM 4) e design (LM 12) vedono un calo in totale di 148 unità, mentre i preiscritti aumentano di 14 unità nella classe di scienze dello spettacolo (LM 65). Tale risultato è condizionato dallo spostamento del corso di teatro e arti performative dalla classe LM12 alla classe LM 65.

Va tenuto comunque in considerazione che le preiscrizioni di architettura sono circa quattro volte superiori a quelle delle altre classi.

Iscrizioni al primo anno

Nel sistema universitario italiano il numero di immatricolati è in aumento a partire dall'anno 2013.

Nell'anno accademico 2017/18 le iscrizioni luav al primo anno passano da 1.366 a 1.326, con un calo pari a -2,9% rispetto all'anno precedente.

Facendo un confronto con gli atenei competitor emerge che l'Università luav sta mantenendo con difficoltà la sua posizione. Negli ultimi quattro anni infatti gli atenei competitor hanno perso il 5% degli iscritti mentre luav il 7%, con situazioni molto differenziate per le varie discipline.

Per quanto riguarda la **filiera di architettura**, nel sistema italiano, dall'anno accademico 2010/11 al 2017/18, gli iscritti al primo anno alle **lauree triennali e a ciclo unico** passano da 390mila a 381mila, con una perdita pari al 2%.

Nello stesso periodo gli iscritti al primo anno alle lauree triennali e a ciclo unico in architettura passano da 9mila settecento a circa 6mila, con una perdita pari a -37%. luav si colloca in posizione intermedia perdendo il 29% degli iscritti.

L'offerta di formazione è più presente negli atenei del Nord e Centro Italia. I piccoli atenei del Sud sono quelli che hanno subito maggiormente la contrazione nel numero di iscritti a favore degli iscritti all'Università Federico II di Napoli. Al Centro e al Nord la contrazione nel numero degli iscritti ha riguardato tutti gli atenei.

Nel periodo dal 2010/11 al 2017/18 nelle classi di scienze dell'architettura luav ha perso meno iscritti in valore percentuale dei Politecnici di Milano e Torino.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 125 Sa/2018/Adss	pagina 2/5
--	------------

A livello nazionale anche le **lauree magistrali** in architettura (LM4) fanno registrare un calo di iscritti. Nel sistema universitario italiano, dall'anno accademico 2010/11 al 2017/18, gli iscritti al primo anno passano da 107mila a 125mila, pari al +17%.

Gli iscritti al primo anno dei corsi magistrali in architettura (LM4), passano da 3.941 a 2.888, pari a -16,6%. Luav si colloca in posizione medio bassa perdendo il 21,4% degli iscritti.

Per quanto riguarda la **filiera di pianificazione territoriale**, nel confronto tra gli anni accademici 2010/11 e 2017/18, si registra una riduzione nel numero di iscritti al primo anno delle **lauree triennali** superiore al 60%. Luav contiene la perdita di iscritti al primo anno al di sotto del 50%, anche se il tasso di abbandono al primo anno è superiore al 35%.

Nell'ultimo anno si registra anche un drastico calo della soddisfazione dei laureati nella classe di scienze della pianificazione territoriale (L21) che deve essere valutato anche in relazione al basso numero di studenti (26).

Per le **lauree magistrali** nello stesso periodo si registra una riduzione nel numero di iscritti al primo anno superiore al 30%. Cinque università su undici hanno chiuso i corsi. Luav perde il 46% di studenti al primo anno.

Il Politecnico di Torino è stato l'unico ateneo che è riuscito ad aumentare il numero di iscritti mediante l'attivazione di un corso di laurea magistrale con due indirizzi, uno in italiano e uno in inglese con doppio titolo.

Per quanto riguarda la **filiera di disegno industriale**, l'offerta di formazione è più presente al Nord e Centro Italia. Nel confronto tra gli anni accademici dal 2010/11 al 2017/18 si registra un aumento nel numero di iscritti al primo anno del 33,4%. Luav aumenta gli iscritti al primo anno del 10% per la mancanza di posti.

La soddisfazione dei laureati nei corsi nella classe del disegno industriale (L4) è molto più alta della media nazionale (93,1%).

Per quanto riguarda le **altre magistrali luav** in design e scienze dello spettacolo (classi di laurea LM 12 e LM 65) gli iscritti al primo anno aumentano del 22% nel confronto tra gli anni accademici dal 2014/15 al 2017/18.

Luav si colloca in buona posizione aumentando il numero degli iscritti al primo anno del 56% nel periodo considerato.

La dott.ssa Basile illustra inoltre alcuni elementi da tenere in considerazione per la definizione degli scenari futuri:

Cambi di ordinamento e indicatore di soddisfazione degli studenti

Secondo i dati Almalaurea i cambi di ordinamento fanno diminuire l'indicatore di soddisfazione complessiva per i corsi di studio.

Nell'anno accademico 2013/14 il passaggio da scienze dell'architettura alle due triennali del Dcp e del Dacc ha comportato un crollo della soddisfazione sia degli studenti già iscritti sia dei nuovi iscritti.

Raccomandazioni della CEV per la sostenibilità della didattica

In seguito alla sua visita la CEV ha raccomandato all'ateneo di definire azioni a medio-lungo termine (compreso il confronto con soggetti di espressione ministeriale) per la gestione degli aspetti critici in merito ai docenti di riferimento e più in generale alla sostenibilità dell'offerta formativa.

Ha chiesto inoltre di definire linee guida più vincolanti e soprattutto di incentivare azioni di monitoraggio da parte delle direzioni dei corsi di studio per la valutazione del corretto rapporto tra ore di didattica per credito e corrispondente carico didattico, raccomandandosi che questo aspetto (rapporto ore/credito) venga preso in considerazione in una più completa attività di riesame della sostenibilità dell'offerta insieme al numero degli insegnamenti erogati.

Dall'analisi effettuata la **differenza tra le ore erogate e le ore erogabili (DID)** risulta in crescita negli ultimi tre anni accademici del 94%, da 2.747 a 5.336. Il **numero di ore di didattica frontale per cfu** risulta disomogeneo per i vari corsi studio anche per attività didattiche simili.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 125 Sa/2018/Adss	pagina 3/5
--	------------

Docenti necessari per corso di studi

Per i corsi di laurea triennale sono necessari 9 docenti di cui 5 professori.

Per i corsi di laurea magistrale sono necessari 6 docenti di cui 4 professori.

Nel caso in cui la numerosità degli studenti superi la numerosità massima della classe i docenti vanno incrementati proporzionalmente secondo la seguente formula $9 \text{ o } 6 \times [1 + (n \text{ studenti} / \text{numerosità massima} - 1)]$.

Numerosità massime di studenti per classe

Le numerosità massime per ogni classe di riferimento dell'ateneo sono riportate nella seguente tabella.

Livello	Classe	Numerosità della classe
triennali	Disegno industriale L-4	180
	Scienze dell'architettura L-17	180
	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-21	180
magistrali	Architettura e ingegneria edile-architettura LM-4	80
	Design LM-12	80
	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-48	80
	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale LM-65	100

Docenti di riferimento

Nei prossimi anni il corpo docente dell'ateneo sarà interessato da numerose cessazioni. In particolare negli anni dal 2019 al 2022 cesseranno per raggiunti limiti di età 50 docenti, di cui 15 ordinari, 13 associati, 2 ricercatori e 20 ricercatori a tempo determinato, con la conseguente necessità di presidiare alcuni settori particolarmente in sofferenza.

Spesa per la didattica

La spesa per la didattica riguarda una voce rilevante del bilancio di ateneo.

È stata fatta un'analisi dettagliata sulle ore di didattica frontale per tipo di copertura e i relativi costi che gravano sul bilancio di ateneo per € 1.132.482.

Sono stati inoltre presi in considerazione i costi per i contratti di eccellenza suddivisi per corso di studio e fatte alcune ipotesi di riduzione per comprendere meglio le possibilità di risparmio.

Timing

Nella seguente tabella è riportato il timing di riferimento per intervenire sugli ordinamenti dei corsi di studio per l'anno accademico 2019/2020:

giugno-luglio 2018	Riesame ciclico e parere commissione paritetica (propedeutico alla riprogettazione)
settembre 2018	Consultazione parti sociali
ottobre 2018	Riprogettazione corsi di studio, tenuto conto di: parti sociali, riesame ciclico, osservazioni commissione didattica paritetica, piano strategico, risorse
novembre 2018	Presidio della qualità, parere nucleo di valutazione, parere senato degli studenti Senato accademico Consiglio di amministrazione
novembre 2018	Comitato regionale di coordinamento
dicembre-gennaio 2019	Inserimento in banca dati ministeriale

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 125 Sa/2018/Adss	pagina 4/5
--	------------

febbraio 2019	Parere Cun Anvur Miur
febbraio-marzo 2019	Attivazione (senato degli studenti, senato accademico e consiglio di amministrazione)

Secondo quanto riportato nella tabella la riprogettazione dei corsi di studio deve essere approvata entro il mese di novembre.

Dovrà inoltre essere rivisto il regolamento didattico di ateneo che attualmente fa riferimento ai tre dipartimenti esistenti.

Riprende la parola **il presidente**, il quale, tenuto conto dei dati e del timing presentati, propone al senato accademico di adottare sin da ora alcune linee di azione per la definizione della nuova offerta formativa dell'Università luav e in particolare:

- avviare la progettazione di un corso di laurea magistrale in architettura in inglese;
- avviare per la filiera di architettura una riprogettazione dei corsi che preveda un corso di laurea triennale e uno magistrale, con eventualmente un certo numero di indirizzi da valutare nella seduta di settembre, per ottenere il risparmio di docenti necessario all'avvio del corso di laurea in inglese e una razionalizzazione dei corsi, anche in relazione alla flessione del numero degli iscritti;
- rinviare alla prossima seduta, una volta acquisiti i dati sulle iscrizioni attualmente in corso, la discussione sulla filiera di pianificazione, per la quale rileva una condizione di forte criticità che rende necessaria una riformulazione del suo progetto complessivo e il riassetto dei suoi corsi di laurea, e su un'eventuale riagggregazione dei settori di arti, moda e teatro;
- dare mandato agli uffici competenti di dare avvio a una prima verifica sui regolamenti dell'ateneo da modificare e semplificare.

Il presidente dà avvio alla discussione nella quale intervengono i professori **Aldo Aymonino, Antonella Cecchi, Piercarlo Romagnoni, Laura Fregolent e Ezio Micelli**, le cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente e della dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti**
- **vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240**
- **viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico, rispettivamente dell'1 e 12 giugno 2018, con le quali è stata approvata la proposta di revisione della governance dell'ateneo e di modifiche allo statuto luav**
- **vista la delibera approvata dal senato accademico nella seduta odierna in merito all'adozione del nuovo statuto dell'ateneo**
- **considerato che il nuovo statuto prevede una sostanziale modifica delle strutture per la didattica e la ricerca dell'ateneo con la conseguente necessità di riconsiderare l'offerta formativa a partire dall'anno accademico 2019/2020**
- **ritenuta la necessità, sulla base dei dati presentati, di avviare nei settori di architettura e pianificazione una razionalizzazione dei corsi e una profonda revisione delle strutture e dei contenuti anche in relazione alla flessione del numero degli iscritti**
- **tenuto conto delle tempistiche di riferimento per la modifica degli ordinamenti dei corsi di studio per l'anno accademico 2019/2020 che rendono necessario un avvio immediato del processo di revisione dell'offerta formativa dell'ateneo**
- **prende atto della relazione presentata in merito allo stato dell'arte dei corsi di studio dell'ateneo e delibera all'unanimità di adottare le seguenti linee di azione per la definizione della nuova offerta formativa luav per l'anno accademico 2019/2020:**
- 1) avviare la progettazione di un corso di laurea magistrale in architettura interamente in inglese;**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO
ACCADEMICO
DELIBERA

25 luglio 2018 delibera n. 125 Sa/2018/Adss	pagina 5/5
--	------------

- 2) per la filiera di architettura prevedere solamente un corso di laurea triennale e uno magistrale (a cui si aggiunge la magistrale in inglese), con eventualmente un certo numero di indirizzi da valutare nella seduta di settembre;
- 3) rinviare alla prossima seduta, una volta acquisiti i dati sulle iscrizioni attualmente in corso, la discussione sulla filiera di pianificazione e su un'eventuale riagggregazione dei settori di arti, moda e teatro;
- 4) dare mandato agli uffici competenti di dare avvio a una prima verifica sui regolamenti dell'ateneo da modificare e semplificare.

il segretario	il presidente
---------------	---------------